



15 luglio 2012

Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP)

Rapporto esplicativo

Numero di riferimento/incarto: J402-2095

1 Punti essenziali del progetto

Il 7 novembre 2008, il Consigliere federale Leuenberger, capo del DATEC, ha deciso di assegnare all'UFAM il mandato di elaborare una revisione dell'*ordinanza del 29 febbraio 1988 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici* (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01).

Nel settore della caccia, la Costituzione federale attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare principi (art. 79 Cost.), mentre a disciplinare la vera e propria caccia e il diritto di utilizzazione della selvaggina (regalia della caccia) sono i Cantoni. I Cantoni disciplinano quindi la caccia entro la cornice definita dalla Confederazione, la cui legislazione quadro riguarda in particolare gli aspetti della protezione delle specie, degli animali e dell'ambiente nell'ambito della caccia vigenti sull'intero territorio nazionale (art. 74, 78 cpv. 4, 79 e 80 Cost.). La presente revisione dell'OCP risponde principalmente a bisogni attuali nei settori menzionati, con le seguenti priorità:

- protezione della selvaggina: migliorare la protezione della selvaggina dai disturbi causati dalle attività del tempo libero mediante la designazione di zone di tranquillità per la selvaggina da parte dei Cantoni;
- gestione dei conflitti: consentire un miglior equilibrio tra gli interessi ecologici e socioeconomici legati alla gestione sia della selvaggina che provoca grandi conflitti sociali (ovvero danni e situazioni di pericolo), sia di quella cacciabile (cinghiale, cormorano) che di quella protetta (p. es. lupo, lince, orso o castoro);
- vari adeguamenti in materia di protezione degli animali, delle specie e dell'ambiente nell'ambito della caccia nonché adeguamenti necessari per motivi giuridico-formali.

Il progetto è stato preparato dall'Ufficio federale competente (UFAM) in vari seminari, a cui hanno partecipato in particolare i Cantoni, incaricati di eseguire la legislazione sulla caccia, ma anche le principali associazioni nazionali attive nei settori della caccia e della protezione della natura, degli uccelli e degli animali.

Il Parlamento ha influenzato il contenuto del progetto attraverso vari interventi trasmessi al Consiglio federale tra il 2007 e il 2010, e segnatamente con i postulati (Po) e le mozioni (Mo) riportati qui di seguito:

- Po 07.3131 «Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza»;
- Mo 09.3723 «Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l'indennizzo dei danni ai pescatori professionisti»;
- Mo 09.3812 «Regolazione delle popolazioni di lupi e predatori»;
- Mo 09.3951 «Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica»;

- Mo 10.3008 «Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori»;
- Mo 10.3605 «Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni».

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, svoltasi dal 18 aprile 2011 al 15 luglio 2011, sono pervenuti 124 pareri. L'entrata in vigore dell'OCP riveduta è prevista per il 1° luglio 2012.

2 Commenti alle disposizioni rivedute dell'OCP

Ingresso OCP

Ingresso

vista la legge del 20 giugno 1986¹ sulla caccia (legge sulla caccia);
visto l'articolo 29^f capoverso 2 lettere a, c e d della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente;
visto l'articolo 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali,

L'ingresso dell'OCP riveduta completa il rinvio vigente alla legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) e alla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAn; RS 814.01) con il rinvio alla legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455). Contemporaneamente, l'ingresso rimanda ora all'intera legge sulla caccia e non come finora semplicemente all'articolo sull'esecuzione (art. 24 LCP) e nell'intero testo dell'ordinanza sulla caccia il termine «legge» è sostituito con «legge sulla caccia».

L'inclusione della legge sulla protezione degli animali è adeguata poiché da sempre l'OCP contiene in particolare anche disposizioni sulla *protezione degli animali nell'ambito della caccia*, oltre a disposizioni sulla *protezione delle specie, della natura e dell'ambiente nell'ambito della caccia* valevoli sull'intero territorio nazionale. Secondo la Costituzione spetta ai Cantoni disciplinare la vera e propria caccia, mentre alla Confederazione è assegnata unicamente la competenza di legiferare sui principi (art. 79 Cost.; RS 101). La Confederazione ha tuttavia una competenza legislativa estesa in materia di protezione dell'ambiente, delle specie e degli animali (art. 74 Cost. «Protezione dell'ambiente»; art. 78 Cost. «Protezione della natura e del paesaggio», art. 79 Cost. «Pesca e caccia», art. 80 Cost. «Protezione degli animali»). Spetta quindi alla Confederazione disciplinare la protezione degli animali (anche nell'ambito della caccia). Nella LPAn, la LCP è fatta espressamente salva (art. 2 cpv. 2 LPAn). È quindi chiaro che la LPAn disciplina i principi della protezione degli animali, mentre il diritto sulla caccia contiene disposizioni sulla protezione degli animali durante l'esercizio della caccia e in caso di conflitti queste ultime prevalgono sulle disposizioni della LPAn (p. es. le disposizioni sull'uccisione di selvaggina nell'ambito della caccia). La menzione della LPAn nell'ingresso assume particolare importanza poiché nella presente revisione per la prima volta è formulato un vero e proprio articolo sulla *protezione degli animali nell'ambito della caccia* (cfr. art. 2 cpv. 2^{bis} OCP).

Il rinvio nell'ingresso all'intera legge sulla caccia – e non solo all'articolo relativo all'esecuzione (art. 24 LCP) – è opportuno poiché la legge sulla caccia attribuisce al Consiglio federale competenze legislative supplementari in numerose disposizioni puntuali (p. es. art. 3 cpv. 3 e 4, art. 5 cpv. 6, art. 6 cpv. 2, art. 7 cpv. 2 secondo periodo e cpv. 3 secondo periodo, art. 9 cpv. 2, art. 10 cpv. 2, art. 11, art. 12 cpv. 2^{bis} e 3, art. 13 cpv. 4, art. 14 cpv. 5, art. 16 cpv. 1 LCP). Per questo motivo si rinuncia a menzionare unicamente l'articolo 24 LCP.

La sostituzione del termine «legge» con «legge sulla caccia» (unitamente agli adeguamenti grammaticali necessari) nell'intero testo dell'ordinanza aumenta la chiarezza.

¹ RS 922.0
² RS 814.01
³ RS 455

Art. 1 OCP «Mezzi ausiliari vietati»

Art. 1 OCP

Art. 1

Abrogato

L'abrogazione dell'articolo 1 OCP è una conseguenza della revisione, entrata in vigore il 12 dicembre 2008, della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm; RS 514.54). Nella stessa occasione è stata riveduta anche la disposizione penale della legge sulla caccia (art. 17 cpv. 1 lett. i LCP). Ai sensi di questa modifica oggi è punito chi *usa* mezzi ausiliari vietati per l'esercizio della caccia, mentre prima era punito anche chi *fabbricava, importava, faceva transitare, esportava o commercializzava* mezzi ausiliari vietati.

Il divieto del commercio, della fabbricazione e dell'immissione sul mercato di armi nell'ambito della legge sulla caccia era diventato superfluo, dal momento che nel frattempo tutti questi aspetti sono disciplinati in modo esaustivo nella legge sulle armi, nella legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) e nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202). Di conseguenza deve ora essere riveduta anche l'ordinanza sulla caccia. A tal fine è abrogato l'articolo 1 OCP (che elencava i mezzi ausiliari di cui erano vietati il commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito) e le relative disposizioni sono trasferite all'articolo 2, per quanto riguarda l'*impiego di mezzi ausiliari vietati per l'esercizio della caccia*.

In un punto, conformemente alla disposizione penale già modificata della legge sulla caccia (art. 17 cpv. 1 lett. i LCP) l'abrogazione dell'articolo 1 OCP comporta un allentamento del diritto sulla caccia vigente prima del 12 dicembre 2008, nel senso che non sono più vietati *la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il commercio con trappole vietate secondo il diritto sulla caccia*. Occorre tuttavia sottolineare espressamente che *l'impiego di tali trappole per l'esercizio della caccia* resta vietato (art. 2 cpv. 1 lett. a OCP).

Art. 2 OCP «Mezzi ausiliari vietati per l'esercizio della caccia»

Art. 2 cpv. 1 OCP

Art. 2 cpv. 1

¹ *Concerne solo le versioni tedesca e francese*

La formulazione scelta «*für die Ausübung der Jagd verwendet*» corrisponde al testo nella corrispondente disposizione penale (art. 17 cpv. 1 lett. i LCP) e al titolo dell'articolo stesso. Essa esprime più chiaramente che a essere vietato è solo *l'impiego effettivo* dei mezzi ausiliari menzionati *per la caccia*. Il termine di caccia non si limita all'abbattimento, all'uccisione o alla cattura effettivi, ma abbraccia un'intera catena di attività, dalla ricerca all'abbattimento o alla cattura della selvaggina. Ai sensi della legislazione federale sulla caccia, per *caccia* s'intendono le attività svolte «*individualmente o in gruppo*» volte a «*scovare, braccare, aspettare, inseguire, colpire, catturare o recuperare*» selvaggina allo scopo di «*abbatterla e/o trattenerla*»⁴. Non rientrano invece in questa definizione di *caccia* altre attività legate alla selvaggina, come ad esempio *l'osservazione di selvaggina senza armi, la rilevazione e il censimento mediante osservazione degli effettivi di selvaggina o attività scientifiche* legate alla fauna selvatica, come ad esempio la cattura di animali per scopi di ricerca (p. es. *l'inanellamento di uccelli o la cattura di linci*). Non appena è previsto l'uso di mezzi ausiliari vietati per la caccia (p. es. reti o trappole a lacci), il loro impiego è però vincolato a un'autorizzazione valevole secondo il diritto sulla caccia (p. es. art. 9 LCP, art. 11 e 13

⁴ Il *porto non autorizzato* di mezzi ausiliari vietati che sono chiaramente di natura venatoria e non servono a nessun altro scopo (come p. es. *balestre con frecce da caccia, silenziatori, armi da bracconaggio, dispositivi di puntamento notturno o trappole vietate*) può già essere considerato un'attività venatoria dai Cantoni e sanzionato ai sensi del presente articolo e del relativo articolo penale della LCP. Ciò assume rilievo per la prassi a livello di esecuzione poiché in genere l'uso effettivo di tali mezzi ausiliari per abbattere la selvaggina (p. es. lo sparo effettivo) è molto più difficile da dimostrare del porto. È invece escluso il *porto di mezzi ausiliari vietati per l'esercizio della caccia, che tuttavia non sono chiaramente di natura venatoria* (come p. es. il *porto di un normale coltello da caccia o di una pila tascabile*). Siccome tale mezzi possono servire a vari scopi, il loro semplice porto non è sanzionabile di per sé.

OCP), in modo da consentire alle autorità esecutive di assicurarne l'uso corretto. Analogamente, per le sperimentazioni animali l'eventuale autorizzazione secondo il diritto sulla protezione degli animali assicura, mediante una ponderazione degli interessi, che nell'ambito dell'acquisizione di conoscenze scientifiche resti garantita la protezione del singolo animale selvatico.

Questo articolo, che enumera i mezzi ausiliari vietati per la caccia, richiede inoltre un commento di fondo. Il Consiglio federale ha la competenza di designare mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia (art. 3 cpv. 4 LCP). Lo scopo di questa disposizione è di vietare su scala nazionale l'uso per scopi venatori di mezzi ausiliari particolarmente problematici dal punto di vista della protezione degli animali, della natura o dell'ambiente (p. es. trappole mortali, pallini di piombo in zone umide, apparecchi da richiamo elettronici, veleni). Si tratta di un obbligo internazionale che scaturisce anche dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 (RS 0.455), il cui allegato IV contiene disposizioni vincolanti. Ogni ulteriore regolamentazione della caccia e in particolare dei metodi di caccia ammessi rientra tuttavia nella sfera di competenza dei Cantoni (art. 3 cpv. 1 LCP). Ciò corrisponde anche alla ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della caccia stabilita nella Costituzione federale e descritta nella legge sulla caccia (art. 79 Cost., art. 3 LCP). In particolare la Confederazione non è autorizzata a vietare la caccia. La LCP chiede invece all'autorità esecutiva federale di garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina per le specie che lo consentono (art. 1 cpv. 1 lett. d LCP). L'attuazione di tale «*adeguata gestione venatoria*» è di competenza dei Cantoni. 16 Cantoni hanno optato per il sistema della caccia a patente, nove Cantoni per il sistema della caccia in riserva e un Cantone per il sistema della caccia di Stato⁵.

La comprensione di questa ripartizione delle competenze e dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito del diritto della caccia è importante per capire la sovranità nell'ambito della regolamentazione delle restrizioni della caccia.

Art. 2 cpv. 1 lett. a OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- a. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto, purché vengano controllate giornalmente;

In futuro saranno vietate per la caccia tutte le trappole, ad eccezione delle trappole a trabocchetto. Non saranno quindi autorizzate in particolare le trappole che, intenzionalmente o molto probabilmente, possono uccidere o ferire gli animali (trappole mortali).

Le trappole a trabocchetto permettono di catturare gli animali rispettandoli, purché si impedisca che gli animali catturati restino intrappolati per un periodo troppo lungo. Per motivi di protezione degli animali, le trappole a trabocchetto posate per catturare devono quindi essere controllate giornalmente, e cioè *almeno* una volta al giorno. A seconda delle circostanze, i Cantoni possono tuttavia prescrivere controlli più frequenti.

Se la situazione lo richiede, i Cantoni possono autorizzare in via eccezionale l'impiego di trappole vietate (p. es. trappole mortali per catturare la nutria) (art. 3 cpv. 1 OCP).

Art. 2 cpv. 1 lett. b OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. b

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- b. lacci, calappi metallici, reti, panioni e ami;

Le disposizioni di questa lettera sono state riprese dall'OCP vigente senza modifiche. Si tratta di metodi di caccia e cattura sviluppati e utilizzati da tempo, in parte molto efficienti (p. es. le reti e i panioni per cacciare uccelli) ma problematici dal punto di vista della protezione degli animali (p. es. cattura con lacci strangolanti). La necessità di mantenere questi divieti scaturisce anche dall'allegato IV della Convenzione di Berna.

⁵ Il Cantone di Ginevra ha abolito la caccia generale mediante decisione popolare nel 1974. Da allora la regolazione e di conseguenza l'utilizzazione venatoria della selvaggina sono garantite dall'autorità esecutiva statale.

Art. 2 cpv. 1 lett. c OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. c

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

c. nella caccia da tana: la gassatura e la fumaticatura di tane, lo stanamento di tassi, l'impiego di pinze e pali, gli spari per stanare la preda e l'impiego contemporaneo di più di un cane per tana;

In questo nuovo «articolo sulla caccia da tana» sono raggruppati e inaspriti con disposizioni supplementari i mezzi ausiliari vietati esclusivamente nella caccia da tana, sparsi in precedenza in varie lettere.

In generale, per *caccia da tana* s'intende la caccia intenzionale alla volpe e/o al tasso nelle tane mediante cani da caccia (cani da tana; cani da terra). Sono considerate tane (tane di volpi, tane di tassi) sia tane naturali, cioè scavate dagli animali stessi o cavità nel terreno o nelle rocce formatesi naturalmente, sia strutture create dall'uomo e utilizzate dagli animali quale rifugio, come ad esempio tubi di drenaggio di strade di accesso, buchi sotto fienili o manufatti realizzati dai cacciatori.

Da sempre la caccia da tana è effettuata in inverno, quando la pelliccia degli animali cacciati è più pregiata. Occorre fare una distinzione tra la caccia da tana alla volpe e quella al tasso: nella caccia da tana alla volpe, il cane da tana s'insinua nella tana della volpe e la agita, cercando di inseguirla nel sistema di cunicoli abbaiano. A causa di questa agitazione, la volpe lascia la tana, in genere per infiltrarsi dentro nuovamente all'entrata successiva. Il cacciatore appostato tranquillamente cerca però di abatterla. La caccia da tana al tasso è di natura completamente diversa. Siccome la presenza del cane non spinge praticamente mai i tassi a lasciare la tana, il cane da tana ha il compito di indicare la posizione del tasso sotto terra abbaiano. Il cacciatore in ascolto in superficie si mette a scavare fino a raggiungere il cane che abbaia e il tasso, dopo ore di lavoro. Solo a quel punto il cacciatore può abbattere e catturare il tasso. Le tane aperte restano poi spesso abbandonate per lungo tempo. In sintesi: davanti al cane la volpe scappa, mentre il tasso deve essere «dissotterrato».

Nella caccia da tana, in determinate condizioni può verificarsi un contatto fisico tra il cane da tana e la selvaggina cacciata, con conseguenti lesioni da morso reciproche. Per i cani da tana, il rischio di lesioni da morso aumenta: (1) con l'impiego di cani da tana male addestrati o non addestrati, (2) con cani da tana troppo tenaci, che mettono in pericolo se stessi, (3) con l'impiego contemporaneo di più di un cane per tana, poiché la volpe o il tasso si ritrovano intrappolati, senza via di uscita, (4) nell'ambito della caccia mirata al tasso con cani. È nell'interesse del cacciatore cercare di evitare lesioni al cane. Nella stessa ottica, anche la presente regolamentazione più severa della caccia da tana migliora la protezione degli animali durante la caccia da tana: assume particolare rilievo il divieto di fatto della caccia da tana al tasso, che risulta dalla combinazione tra il divieto di stanare tassi e impiegare pinze e pali e l'obbligo di addestrare i cani da tana (cfr. art. 2 cpv. 2^{bis} lett. b OCP). In futuro, la caccia da tana sarà quindi riservata esclusivamente alla volpe. Il rischio di lesioni del cane sarà ridotto anche nella caccia da tana alla volpe, in particolare grazie al divieto di impiegare contemporaneamente più di un cane per tana e al nuovo obbligo di addestrare i cani da tana (cfr. art. 2 cpv. 2^{bis} lett. b OCP). È migliorata anche la protezione delle volpi cacciate nella tana, tra l'altro grazie al nuovo divieto di spari per stanare la preda nella caccia da tana – ossia di sparare a una distanza ravvicinata all'interno dei cunicoli di una tana – che provocano un dolore immane agli animali dotati di udito all'interno della tana. Questa disposizione è completata dal divieto generale di usare pezzi pirotecnici per l'esercizio della caccia (art. 2 cpv. 1 lett. f OCP), tra cui rientrano anche i petardi, che ovviamente sono vietati anche nella caccia da tana.

Per quanto riguarda la caccia da tana, il Consiglio federale ha quindi fatto largo uso del diritto di vietare mezzi ausiliari problematici dal punto di vista della protezione degli animali, convinto di fare un passo avanti verso una caccia da tana accettabile. Respinge tuttavia ulteriori limitazioni, come ha fatto anche il Consiglio degli Stati, che ha respinto la mozione 02.3737 del 13 dicembre 2002 «Vietare la caccia da tana e migliorare la ricerca della selvaggina». Per il Consiglio federale e i Cantoni sentiti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla presente revisione, un'ulteriore regolamentazione nel senso di un divieto della caccia da tana su scala nazionale (come rivendicato dal fronte della protezione degli animali) rappresenterebbe un'ingerenza inammissibile nella

sovranità dei Cantoni nell'ambito della caccia (art. 79 Cost., art. 3 cpv. 1 LCP). Inoltre secondo il Consiglio federale un divieto della caccia da tana limiterebbe inutilmente la possibilità dei Cantoni nell'ambito della regolazione venatoria delle popolazioni di volpi. In Svizzera il numero di volpi non è mai stato così alto come oggi e nel frattempo la volpe è probabilmente la nostra specie selvatica cacciabile più diffusa. Il motivo risiede nella grandissima disponibilità di cibo nel paesaggio antropizzato, nella pressione venatoria al momento relativamente scarsa a causa del crollo dei prezzi delle pellicce e nell'assenza in molti posti di predazione da parte di grandi predatori. L'elevata diffusione della volpe crea però numerosi problemi, in particolare per via delle malattie che può trasmettere sia all'uomo che agli animali domestici (p. es. rabbia, cimurro, rogna e tenia della volpe). Alcune di queste malattie colpiscono la volpe soprattutto in caso di popolazioni numerose e fanno soffrire crudelmente le volpi stesse (p. es. la rogna). Altre di queste malattie sono pericolose anche per l'uomo (rabbia, tenia della volpe). L'elevato numero di volpi ha però anche ripercussioni ecologiche e la sua predazione di uccelli che nidificano al suolo (p. es. la pavoncella e la starna) o di animali giovani rimasti nel nido (p. es. la lepre comune) crea problemi per la protezione delle specie. La regolazione venatoria delle popolazioni di volpi è quindi giustificata per motivi di prevenzione delle epizoozie, per salvaguardare la salute degli animali e ai fini della protezione delle specie. Siccome però la volpe sa sottrarsi abilmente alla pressione venatoria dell'uomo e l'efficienza delle forme di caccia idonee varia da una regione all'altra e da un Cantone all'altro, nessuna forma di caccia alla volpe può garantire la stessa efficacia sempre e ovunque. La legislazione federale sulla caccia deve quindi lasciare ai Cantoni l'intero margine di manovra. La cornice vigente, compresa la caccia da tana, si è rivelata adeguata per la volpe. Se i Cantoni dovessero mirare a una maggiore regolazione della volpe per i motivi enumerati sopra, le esperienze fatte in Germania mostrano che la caccia intensiva alla volpe nelle tane (*abbattimento e cattura*) è la soluzione più efficace per la regolazione regionale dei suoi effettivi.

Art. 2 cpv. 1 lett. d OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. d

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

d. animali vivi da richiamo;

Questa disposizione è stata ripresa senza modifiche dall'OCP vigente. Siccome gli animali vivi da richiamo possono esercitare un effetto di richiamo estremamente efficace, ad esempio attraverso il canto (uccelli) o l'odore (feromoni per i mammiferi), vanno vietati in quanto strumenti venatori «sleali». Il loro divieto scaturisce anche dall'allegato IV della Convenzione di Berna.

Art. 2 cpv. 1 lett. e OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. e

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

e. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono per attirare animali, dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti nonché puntatori laser, dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili;

Questa lettera comprende tutti i mezzi ausiliari elettronici o ottici già vietati nell'OCP vigente. Le definizioni sono state rivedute dal profilo redazionale e armonizzate con la terminologia della legge sulle armi, dove necessario (art. 4 LArm).

Sono modificate le seguenti definizioni: ora non sono più vietati unicamente gli «*apparecchi per la riproduzione del suono*», bensì gli «*apparecchi elettronici per la riproduzione del suono*». È pertanto chiarito che gli strumenti da richiamo acustici tradizionali, utilizzati da tempo dal cacciatore per generare il suono (p. es. «foglie» per attirare i caprioli in fregola, fischietti che imitano lo squittio dei topi per attirare la volpe) non rientrano in questo divieto. L'espressione «*dispositivi che producono un elettrochoc*» sostituisce «*apparecchi elettrici che possono uccidere o stordire*». Il termine «*dispositivi di puntamento notturno*» sostituisce «*dispositivi di mira con convertitore elettronico d'immagine (apparecchi agli infrarossi, intensificatori della luce residua)*». Il termine «*puntatori laser*» sostituisce «*apparecchi d'illuminazione di bersagli*». Lo stesso vale per l'uso di «*fonti luminose artificiali*», che comprende anche il divieto di illuminare, direttamente o indirettamente, il bersaglio. Non rientra per contro in questo divieto l'uso di fonti luminose artificiali

per altre attività venatorie (p. es. l'impiego di una pila per esaminare una ferita durante le operazioni di recupero). Malgrado questa revisione linguistica delle definizioni, gli impegni assunti dalla Svizzera con la ratifica della Convenzione di Berna (allegato IV della Convenzione di Berna) restano rispettati.

In quest'ambito è stato soppresso il divieto vigente delle *ricetrasmittenti*. In relazione al «*divieto di usare ricetrasmittenti per l'esercizio della caccia*» attualmente vigente non era chiaro se fosse già vietato portare l'apparecchio con sé e se i telefoni cellulari fossero equiparati alle ricetrasmittenti. Al momento dell'introduzione di questo divieto esistevano solo le ricetrasmittenti e non i telefoni cellulari, e all'epoca il loro impiego era stato vietato poiché si riteneva che dessero al cacciatore un vantaggio eccessivo rispetto alla selvaggina, il che avrebbe potuto tradursi in una rapida minaccia per singole specie selvatiche, in caso di impiego diffuso. Oggi i cellulari possono essere impiegati quasi sull'intero territorio, e quasi tutti i titolari di un'autorizzazione di caccia ne possiedono uno. Il funzionamento dei cellulari non si distingue sostanzialmente da quello delle ricetrasmittenti: è quindi logico disciplinare i due tipi di apparecchio allo stesso modo. Il Consiglio federale ritiene che un divieto dei telefoni cellulari su scala nazionale (analogamente al divieto delle ricetrasmittenti vigente) sarebbe praticamente impossibile da attuare e irrealistico. Portare con sé e usare un telefono cellulare durante la caccia ha senso ad esempio per motivi di reperibilità professionale, per motivi di sicurezza e durante le operazioni di recupero. La legislazione cantonale sulla caccia esige in parte addirittura che il titolare di un'autorizzazione di caccia notifichi immediatamente determinati eventi alle autorità. Il divieto di usare ricetrasmittenti per l'esercizio della caccia è pertanto revocato.

Se del caso, i Cantoni potranno continuare a limitare l'uso di ricetrasmittenti e telefoni cellulari nell'ambito della caccia sul territorio cantonale (secondo l'art. 2 cpv. 3 OCP).

Art. 2 cpv. 1 lett. f OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. f

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

f. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni, narcotici ed esche avvelenate o narcotizzanti;

Questa lettera raggruppa sostanze chimiche, come veleni, narcotici ed esplosivi, vietate quali mezzi ausiliari per l'esercizio della caccia. Sono mantenute tutte le disposizioni vigenti.

Questi divieti sono incontestati per motivi di protezione degli animali. L'elenco è completato con un nuovo divieto di impiegare «*pezzi pirotecnici*» per l'esercizio della caccia. Questa espressione si basa sulla definizione della legge sugli esplosivi (art. 7 LEspl; RS 941.41). Nell'ambito della caccia entrano in considerazione in particolare i petardi esplosivi. L'impiego di tali mezzi ausiliari è da considerare una tortura per gli animali, in particolare se sono usati per cercare di stanare volpi. Trattandosi esclusivamente di un divieto *per l'esercizio della caccia*, resta consentito l'uso di pezzi pirotecnici nell'ambito delle misure di autodifesa nell'agricoltura (p. es. petardi per scacciare gli uccelli dai frutteti) o per allontanare piccoli roditori (mezzi ausiliari pirotecnici per la lotta contro le arvicole).

Art. 2 cpv. 1 lett. g OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. g

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

g. balestre, archi, fionde, giavellotti, lance, coltelli, fucili e pistole ad aria compressa;

In questa lettera sono ora enumerate tutte le «armi non da fuoco» vietate per l'esercizio della caccia. L'elenco è completato con un divieto esplicito di utilizzare «*lance e coltelli*» per l'esercizio della caccia.

È ora quindi vietato anche l'uso di coltelli *per l'esercizio della caccia*. Tale disposizione si applica a tutti i coltelli e non solo a quelli che rispondono alla definizione della legislazione sulle armi (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm e art. 7 dell'ordinanza sulle armi, OArm; RS 514.541). Finora l'uso di coltelli per l'esercizio della caccia non era disciplinato nella legislazione federale sulla caccia, il che aveva provocato continue incertezze in sede di esecuzione. Secondo la definizione di caccia nell'ambito

della presente revisione (cfr. art. 2 cpv. 1 OCP) è chiaro che questa nuova disposizione riguarda unicamente l'uso di coltelli per uccidere la selvaggina. Ciò è dettato da motivi di protezione degli animali: i coltelli hanno infatti un effetto di uccisione simile a quello dei giavellotti e delle lance menzionato sopra (cfr. sezione sulle lance). In deroga al divieto generale, nell'ambito della presente revisione è ammesso l'uso di coltelli per catturare (e quindi per uccidere) selvaggina non più in grado di fuggire, ossia ferita o malata. La corrispondente disposizione derogatoria figura all'articolo 2 capoverso 2 lettera b OCP. Non rientra ovviamente in questo divieto l'uso di coltelli per sventrare o sezionare gli animali abbattuti. In proposito occorre ricordare che la legge sulle armi definisce armi certi coltelli e ne disciplina l'uso generale (p. es. pugnali; art. 4 cpv. 1 lett. c LArm e art. 7 OArm). Ovviamente queste regolamentazioni non sono modificate dalla presente disposizione dell'OCP.

Il divieto di usare lance ricalca il divieto già in vigore di impiegare giavellotti per l'esercizio della caccia. All'epoca, il divieto di giavellotti era stato emanato a causa dello scarso effetto di uccisione⁶ e quindi per motivi di protezione degli animali. Il giavellotto (arma da lancio) e la lancia (arma da punta) hanno un effetto analogo sul corpo dell'animale. Per fare chiarezza in sede di esecuzione sono ora vietate in generale le armi assimilabili ai giavellotti: da qui il nuovo divieto delle lance. Di conseguenza, è vietata in Svizzera ad esempio anche la caccia con la speciale lancia per la caccia al cinghiale. In deroga al divieto generale, nell'ambito della presente revisione è consentito l'uso di lance per uccidere selvaggina non più in grado di fuggire, ossia ferita o malata. Resta quindi consentito l'uso della lancia per la caccia al cinghiale per recuperare cinghiali feriti (secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. b OCP).

Art. 2 cpv. 1 lett. h OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. h

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- h. armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi; fucili a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12), armi automatiche e armi da pugno;

Questa lettera comprende i tipi di armi da fuoco vietati per l'esercizio della caccia. Sono state riprese e completate con un divieto esplicito delle armi da pugno tutte le disposizioni vigenti. Oltre a pistole e revolver, per armi da pugno s'intendono anche dispositivi venatori che danno il colpo di grazia, cioè canne brevi montabili su fucili da cui sono sparate munizioni da revolver. Benché le armi da pugno fossero già vietate per l'esercizio della caccia, tale divieto era formulato indirettamente, nel senso che le armi da pugno erano ammesse durante la caccia solo per dare il colpo di grazia. Viceversa, ciò significava che il loro impiego durante la caccia era vietato. I motivi alla base di tale divieto sono i seguenti: la loro efficacia balistica e precisione sono nettamente inferiori a quelle dei fucili e raggiungono solo brevissime distanze; le armi da pugno possono inoltre essere portate di nascosto e si prestano quindi al bracconaggio.

L'impiego derogatorio di armi da pugno per il colpo di grazia è ammesso nell'ambito della presente ordinanza (art. 2 cpv. 2 lett. a).

Art. 2 cpv. 1 lett. i OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. i

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- i. armi da fuoco,
 - 1. la cui canna è inferiore a 45 cm;
 - 2. il cui calcio è piegabile, telescopico o non solidamente collegato con il sistema di percussione;
 - 3. la cui canna è svitabile;
 - 4. la cui canna è dotata di un silenziatore integrato o montabile;

Questa lettera comprende i divieti di impiegare per l'esercizio della caccia «armi da fuoco con caratteristiche ben precise». Queste disposizioni sono state sostanzialmente riprese dall'articolo 1

⁶ Zur Verwendung von Waffen und Fallen nach dem neuen Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel; Dr. H.J. Blankenhorn, Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio, 1988, pag. 1-5.

OCP vigente, abrogato. Data tale abrogazione resta tuttavia vietato unicamente il loro *impiego per l'esercizio della caccia*. Le caratteristiche delle armi da fuoco sono modificate (punti da 1 a 4):

1. «*la cui canna è inferiore a 45 cm*»: nell'ambito della presente revisione, la lunghezza della canna minima per le armi da fuoco destinate alla caccia è ridotta da 50 a 45 cm. Con la definizione della lunghezza minima della canna delle armi da fuoco per scopi venatori, il legislatore assicura che sia mantenuta l'efficienza delle armi da fuoco (lo sfruttamento della pressione del gas prodotto durante lo sparo diminuisce con la diminuzione della lunghezza della canna) e che in particolare non siano ammesse per l'esercizio della caccia armi da fuoco con porto dissimulato (armi da bracconaggio). Con la nuova lunghezza minima della canna di 45 cm sono ora ammessi diversi modelli di fucili per il recupero che si trovano regolarmente in commercio. Per via della loro maneggevolezza tali fucili sono utilizzati specialmente dai segugisti per andare a recuperare la selvaggina ferita. La nuova lunghezza della canna non ha ripercussioni negative – per i calibri adatti a tale lunghezza – a livello di efficacia delle armi o impiego abusivo per scopi di bracconaggio.
2. «*il cui calcio è piegabile, telescopico o non solidamente collegato con il sistema di percussione*»: finora era vietato l'uso venatorio di armi da fuoco con collegamenti variabili tra il calcio e il sistema di percussione. Tale divieto è sostanzialmente mantenuto, ma raggruppato, riveduto e completato a questo punto. Il calcio di un fucile favorisce la precisione dell'arma, ma non è una componente essenziale dell'arma (cfr. art. 3 OArm): un'arma da fuoco funziona infatti anche senza il calcio. I calci variabili o smontabili con una semplice manipolazione consentono quindi il porto nascosto di armi funzionanti. Con il divieto delle armi da fuoco il cui calcio può essere smontato facilmente o ha una grandezza variabile sono vietate le armi occultabili, ovvero le armi da bracconaggio. La descrizione vigente di determinati collegamenti tra il calcio e il sistema di percussione è mantenuta e raggruppata qui. È omesso il divieto di *calci smontabili con una semplice manipolazione*, essendo incluso nel divieto del calcio «*non solidamente collegato con il sistema*». Sono ora vietati anche i *calci telescopici*. Sono espressamente escluse da questo divieto le armi da caccia regolari con un calcio pieghevole, ad esempio i fucili sovrapposti, i fucili a tre canne o i fucili pieghevoli. Benché il calcio sia smontabile con una semplice manipolazione, al tempo stesso è smontato dalla canna anche il sistema solidamente collegato con il calcio (bascula). Pertanto, la rimozione del «calcio» rende inservibili queste armi.
3. «*la cui canna è svitabile*»: il divieto delle armi da fuoco con canna avvitabile («fucili avvitabili») è ripreso dall'OCP vigente. Queste classiche «armi da bracconaggio» restano quindi vietate. Non rientrano in questo divieto i cosiddetti fucili «*take-down*», regolarmente in commercio, in cui l'intera canna può essere separata dal sistema – in genere mediante una chiusura a baionetta.
4. «*la cui canna è dotata di un silenziatore integrato o montabile*»: l'impiego di silenziatori per l'esercizio della caccia resta vietato. Questo divieto è tuttavia precisato: oltre ai silenziatori di qualsiasi genere (ovvero acquistati o fabbricati da sé), che possono essere montati sulla parte anteriore della canna, sono ora vietate anche le armi con silenziatore integrato nella canna. Sono quindi vietati mezzi ausiliari particolarmente adatti al bracconaggio. I silenziatori sono disciplinati anche dalla legge sulle armi, che li considera accessori di armi (art. 4 cpv. 2 lett. a LArm).

Art. 2 cpv. 1 lett. j OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. j

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- j. lo sparare da imbarcazioni a motore con potenza superiore a 6 kW, salvo per evitare danni agli attrezzi da pesca posati durante l'esercizio della pesca professionale;

Il divieto vigente di sparare da imbarcazioni a motore potenti per l'esercizio della caccia è ripreso sostanzialmente dall'OCP vigente. Lo scopo è di impedire che gli uccelli acquatici possano essere continuamente inseguiti ad alta velocità dal cacciatore. Questa prassi darebbe al cacciatore un

vantaggio eccessivo rispetto alla selvaggina e porterebbe a gravi disturbi dell'intero habitat e a uno sfinimento degli uccelli acquatici problematico nell'ottica della protezione degli animali. Questo divieto è quindi sostanzialmente mantenuto. Ora è tuttavia ammesso l'impiego di queste imbarcazioni nell'ambito della pesca professionale per prevenire i danni dei cormorani.

In genere, le imbarcazioni dei pescatori professionisti hanno motori che forniscono più della potenza massima di 6 kW consentita a questa lettera. Per *attrezzi da pesca in posa* s'intendono le reti e le nasse dei pescatori professionisti posate per pescare. Questa nuova deroga rafforza la responsabilità individuale dei pescatori professionisti nell'ambito della prevenzione dei danni dei cormorani. I cormorani cacciano spesso in branco. Se uno di questi branchi si accanisce su una rete da pesca in posa o sui pesci catturati causa danni sia ai pesci, privandoli così del loro valore commerciale, sia alle reti. Per quanto riguarda il concetto di danno al pesce occorre tener presente che esso si riferisce esclusivamente al pesce catturato nell'attrezzo di cattura e non al pesce che nuota ancora liberamente nelle acque (in merito alla definizione di danno della selvaggina cfr. commenti all'art. 4 OCP). Ulteriori danni possono essere ridotti dissuadendo i branchi di cormorani mediante l'abbattimento di singoli animali nei pressi degli attrezzi in posa (abbattimenti dissuasivi). La deroga relativa all'impiego di imbarcazioni a motore potenti è quindi limitata nel tempo all'esercizio della pesca professionale e nello spazio alla superficie degli attrezzi da pesca posati. Non autorizza pertanto a inseguire i branchi di cormorani continuamente e per lunghi tratti o a cacciare altri uccelli acquatici con un'imbarcazione a motore.

Bisogna inoltre tenere presente che questa deroga autorizza i pescatori professionisti soltanto a usare le loro imbarcazioni a motore, ma non li esonera dal possedere un'autorizzazione di caccia. Il rilascio di autorizzazioni di caccia è di competenza dei Cantoni (art. 3 cpv. 2 LCP).

Con questa deroga è attuato un intervento parlamentare trasmesso al Consiglio federale (mozione 09.3723 «*Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l'indennizzo dei danni ai pescatori professionisti*»).

Art. 2 cpv. 1 lett. k OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. k

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

k. lo sparare da veicoli a motore in moto, teleferiche, funicolari, seggiovie e sciovie nonché ferrovie e aeromobili;

È sostanzialmente dall'OCP vigente il divieto di sparare da mezzi di trasporto come veicoli a motore o ferrovie (ad eccezione delle imbarcazioni a motore, cfr. lett. h) durante la caccia. Nella versione tedesca, l'espressione *schliessen aus* è tuttavia sostituita da *schliessen ab*: è così precisato che è vietato sparare «da qualsiasi posizione» a bordo di tali mezzi di trasporto, e cioè da sopra e dall'interno.

Art. 2 cpv. 1 lett. l OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. l

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

l. nella caccia agli uccelli acquatici: pallini di piombo;

Finora l'OCP vietava l'impiego di «*pallini di piombo nelle zone di acque poco profonde e nelle zone umide*». Ora è vietato l'uso di «*pallini di piombo nella caccia agli uccelli acquatici*».

La tossicità del piombo è dimostrata da numerosi studi scientifici. A causa delle sue innegabili buone caratteristiche balistiche, il piombo continua però a essere utilizzato in grande stile per fabbricare munizioni (cartucce a pallottola e a pallini) per l'esercito, per il tiro sportivo e per la caccia. Il colpo a pallini è formato da una raffica di numerose sferette metalliche (pallini). Le cartucce a pallini per la caccia agli uccelli acquatici contengono tra 100 e 300 sferette circa. Tuttavia, per uccidere un'anatra bastano alcuni pallini, il resto è disperso nel terreno. Se si impiegano pallini di piombo nei pressi delle acque vi è il rischio che i pallini che si depositano sul fondo siano ingeriti da anatre tuffatrici che li prendono per piccoli «sassi» da incamerare nello stomaco trituratore. Nello stomaco, il piombo tossico si scioglie per effetto dei succhi gastrici e sono sufficienti pochi pallini per provocare un avvelenamento letale da piombo (saturnismo). Si

stima che su scala mondiale ogni anno milioni di uccelli acquatici muoiano per avvelenamento da piombo.

Per far fronte a questo pericolo di saturnismo, in tutto il mondo sono in corso sforzi per limitare l'impiego di pallini di piombo per la caccia agli uccelli acquatici. Dopo gli Stati Uniti e il Canada negli anni 1990, anche molti Paesi europei hanno nel frattempo limitato (p. es. D, F, I, GB, S, CH) o vietato (DK, N, NL) l'impiego di pallini di piombo nella caccia agli uccelli acquatici. In Europa questi sforzi sono stati compiuti in particolare nell'ambito dell'Accordo del 15 agosto 1996 sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (AEWA; RS 0.451.47), ratificato anche dalla Svizzera. Nell'ambito di questo accordo, gli Stati si sono impegnati a sopprimere l'utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000 (allegato 3 n. 4.1.4 AEWA). Tale limitazione dei pallini di piombo per proteggere gli uccelli acquatici è sostenuta anche dalle grandi federazioni europee della caccia CIC e FACE. Per attuare tale accordo, con la revisione del 1° aprile 1998 dell'ordinanza sulla caccia la Svizzera ha emanato il divieto di impiegare «*pallini di piombo in zone litorali e zone umide*». L'effetto favorevole di questa disposizione non è tuttavia sicuro. In particolare vi sono Cantoni che non hanno delimitato in modo giuridicamente vincolante né le zone litorali e né le zone umide. Per il cacciatore ciò rappresentava un'incertezza giuridica sulla possibilità di impiegare i pallini di piombo. Inoltre i pallini di piombo possono anche volare centinaia di metri e di conseguenza possono finire anche in zone litorali sensibili. Siccome per motivi pratici in Svizzera la caccia agli uccelli acquatici è limitata a poche regioni e comporta un numero particolarmente elevato di spari con pallini concentrati sul territorio rispetto alla caccia terrestre, è più indicato un divieto generale dei pallini di piombo per la caccia agli uccelli acquatici.

Per cartucce a pallini di piombo secondo questa disposizione s'intendono le cartucce i cui pallini sono composti *integralmente o parzialmente* da piombo. Questo divieto comprende di conseguenza anche i pallini di piombo rivestiti di altri metalli (p. es. zinco), poiché l'erosione del materiale di rivestimento può portare in superficie il piombo sottostante.

Oggi la caccia agli uccelli acquatici in Svizzera può fare a meno dei pallini di piombo tossici. Grazie ai progressi nel settore delle munizioni, nel frattempo esistono buone alternative alle cartucce a pallini di piombo, ad esempio i pallini di bismuto, i pallini di tungsteno (o wolframio) o in parte anche i pallini di ferro molle (i cosiddetti pallini di acciaio). Questi tre metalli non sono tossici per gli uccelli acquatici e si prestano quindi all'impiego in paesaggi sensibili. Il loro impiego richiede tuttavia un'accurata calibratura delle cartucce alle armi: non tutte le cartucce possono infatti essere sparate da tutti i fucili. Vanno considerate anche le caratteristiche balistiche differenti delle cartucce alternative: queste nuove cartucce possono richiedere un fucile per pallini di acciaio (ossia con punzonatura «giglio»), dal momento che con 1050 bar la pressione del gas supera la pressione di prova di 750 bar dei vecchi fucili; inoltre alcuni dei materiali per pallini alternativi sono particolarmente duri e tendono a rimbalzare pericolosamente (ricochet) su superfici dure (p. es. pallini di acciaio); in linea di massima, i fucili con una strozzatura della canna (choke) superiore a mezzo choke non si prestano per sparare pallini di acciaio, e il diametro dei pallini alternativi sparati dai fucili convenzionali non dovrebbe superare i 3,25 mm per evitare pericolosi danni alla canna; infine, siccome i pallini di acciaio sono molto più leggeri dei pallini di piombo della stessa grandezza la loro distanza d'impiego è limitata a circa 20 m; ciò non vale tuttavia per i pallini di tungsteno e bismuto, la cui distanza d'impiego non è inferiore a quella dei pallini di piombo. La nuova disposizione presuppone pertanto una conoscenza approfondita dell'arma e della munizione da parte del cacciatore di anatre.

Vista la tossicità generale del piombo, in futuro è raccomandabile prestare maggiore attenzione alla tematica delle munizioni da caccia contenenti piombo (pallini di piombo, cartucce a pallottola). A tal fine sono determinanti gli sviluppi nel settore delle armi e delle munizioni nonché l'acquisizione di conoscenze sugli eventuali problemi causati dal piombo nell'ambito della caccia terrestre e sulle possibilità per minimizzarli. È peraltro opportuno seguire una strategia comune con i Paesi limitrofi.

Art. 2 cpv. 2 lett. a OCP

Art. 2 cpv. 2 lett. a

² In deroga al capoverso 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati:
a. armi da pugno per dare il colpo di grazia;

Con questo capoverso è introdotta una nuova disposizione, che disciplina l'uccisione da distanza ravvicinata di selvaggina non più in grado di fuggire. Ciò può essere necessario in caso di animali malati, feriti, infortunati o catturati. La maggior parte di questi animali è uccisa con un colpo di fucile da caccia. Talvolta, tuttavia, le condizioni impediscono di dare il colpo di grazia con il fucile, ad esempio in caso di vegetazione molto fitta oppure all'interno di edifici o abitati. L'obiettivo è sempre quello di uccidere l'animale sofferente e/o sotto stress il più rapidamente possibile, senza mettere in pericolo persone, cani da caccia o beni materiali importanti. A tal fine, oltre al fucile da caccia, devono restare autorizzati altri mezzi ausiliari.

La presente lettera disciplina inoltre l'impiego eccezionale di armi da pugno. Oltre a pistole e revolver, per armi da pugno s'intendono anche dispositivi venatori che danno il colpo di grazia (canne brevi montabili su fucili da cui sono sparate munizioni da revolver).

Art. 2 cpv. 2 lett. b OCP

Art. 2 cpv. 2 lett. b

² In deroga al capoverso 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati:
b. coltelli e lance per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare se la selvaggina è ferita e il colpo di grazia mette in pericolo persone, cani da caccia o beni materiali importanti;

Finora l'impiego di coltelli per uccidere selvaggina era consentito senza restrizioni. Per motivi legati alla protezione degli animali, ora l'impiego di coltelli è limitato alle situazioni in cui gli animali non sono più in grado di fuggire essendo feriti e il colpo di grazia sarebbe troppo pericoloso per persone, cani da caccia o beni materiali importanti.

I pericoli ai sensi di questo capoverso possono essere determinati da *proiettili* e *schegge di proiettili* che rimbalzano nonché dal *colpo* e devono riguardare persone, cani da caccia o beni materiali importanti. Per beni materiali importanti s'intendono automobili o case nelle vicinanze nonché animali da reddito o animali domestici. Non è ad esempio possibile dare il colpo di grazia se si mettono in pericolo cani da caccia nei pressi della selvaggina, se un cavallo da sella lì vicino potrebbe spaventarsi per il colpo e provocare un infortunio o se un colpo o le sue schegge potrebbero rimbalzare sul suolo e colpire passanti. Se però non vi è alcuna situazione di pericolo è vietato utilizzare il coltello. In particolare la *carne* dell'animale, che perderebbe di valore in caso di colpo di grazia, non rappresenta un bene materiale importante che giustifica l'uso del coltello. In tal caso, per motivi di protezione degli animali l'animale deve essere ucciso al più presto con il colpo di grazia.

L'uccisione di selvaggina è limitata, per motivi tecnici, alla stoccata nel *torace* o nella *zona cardiopolmonare* («Kammerstich»). Questa coltellata provoca una morte rapida per dissanguamento (stoccata nel cuore o nell'aorta) e a causa del collasso dei due lobi polmonari evitando così di prolungare la sofferenza dell'animale per una manipolazione inadeguata del coltello. I titolari di un'autorizzazione di caccia acquisiscono le conoscenze anatomiche per dare il colpo di grazia nonché le conoscenze sulla scelta del coltello adatto e segnatamente della lunghezza della lama necessaria nel corso della formazione di cacciatore. Altre pratiche di uccisione con il coltello, come ad esempio la stoccata nel midollo spinale all'altezza del foro occipitale («Abnicken») sono invece vietate, poiché presuppongono particolari conoscenze della selvaggina che sono in pochi ad avere (p. es. i macellai).

Art. 2 cpv. 2^{bis} lett. a OCP

Art. 2 cpv. 2^{bis} lett. a

2^{bis} Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, per i mezzi ausiliari seguenti i Cantoni disciplinano:

- a. armi da fuoco: la munizione e il calibro ammessi, le distanze massime di tiro consentite nonché la prova periodica della precisione di tiro quale condizione per l'autorizzazione di caccia;

Con l'articolo 2 capoverso 2^{bis} OCP, il Consiglio federale introduce nell'ordinanza sulla caccia un nuovo articolo quadro sulla protezione degli animali, mediante il quale incarica i Cantoni di disciplinare in modo particolare determinati «mezzi ausiliari» in via di principio consentiti per l'esercizio della caccia, che in caso di uso inadeguato possono tuttavia provocare dolore, sofferenza o stress inutili negli animali cacciati. Questa norma si riferisce alle *armi da fuoco* e ai *cani da caccia* impiegati quali mezzi ausiliari.

Armi da fuoco: si tratta di mezzi ausiliari indispensabili per uccidere la selvaggina rispettando gli animali. Un loro uso inadeguato provoca tuttavia facilmente dolore e sofferenza inutili negli animali cacciati. I Cantoni sono tenuti a definire la munizione ammessa per l'esercizio della caccia, orientandosi all'efficacia di uccisione della selvaggina cacciata nel rispetto degli animali, e cioè il più possibile rapidamente e sicuramente. A tali fine i Cantoni definiscono il calibro e/o il tipo di proiettile ammesso per ogni specie animale. Tra i possibili parametri figurano l'obbligo di usare (1) pallottole a espansione controllata, (2) proiettili di peso variabile con profondità di efficacia ottimale nel corpo della selvaggina o (3) munizione con un'energia d'impatto sufficiente. Per motivi di protezione degli animali, i Cantoni sono tenuti in particolare a limitare le distanze massime di tiro consentite per l'esercizio della caccia in modo da rendere probabile un colpo il più possibile sicuro. Nel definire queste distanze massime di tiro consentite, essi tengono conto in particolare (1) dell'efficienza balistica, che diminuisce con l'aumentare della distanza (copertura delle raffiche di pallini, energia d'impatto), (2) degli errori di tiro, che hanno un effetto amplificato e (3) degli influssi esterni, sempre più difficili da controllare con l'aumentare della distanza, come ad esempio il possibile vento laterale. Siccome senza mezzi ausiliari tecnici raramente le distanze durante la caccia possono essere determinate esattamente, è definito e considerato adeguatamente un intervallo di tolleranza per gli errori di stima del cacciatore.

È inoltre inserito un nuovo requisito: per motivi di protezione degli animali, i Cantoni devono introdurre una prova periodica della precisione di tiro quale condizione per l'autorizzazione di caccia. Spetta ai Cantoni stabilire le premesse per l'autorizzazione di caccia (art. 3 cpv. 2 LCP). In occasione dell'esame di caccia, tutti i Cantoni chiedono agli aspiranti cacciatori di dimostrare, oltre a conoscenze teoriche, anche la propria precisione nel tiro di pallottole e pallini. Si tratta di un requisito giustificato nell'ottica della protezione degli animali, che gli aspiranti cacciatori non possono soddisfare senza esercitarsi. Ora a tutti i titolari di un'autorizzazione di caccia è richiesta periodicamente, durante la «vita attiva» di cacciatore, la prova della propria precisione di tiro. Spetta ai Cantoni definire questa disposizione, e cioè il tasso di bersagli centrati nel tiro di pallottole e pallini e la periodicità della prova, nonché predisporre l'organizzazione e il controllo. L'adempimento di questi requisiti cantonali è una condizione per ottenere l'autorizzazione di caccia.

Data la mobilità accresciuta dei titolari di un'autorizzazione di caccia in Svizzera, oggi molti cacciatori cacciano in più Cantoni. Sarebbe pertanto tempo che i Cantoni affrontassero la questione dell'armonizzazione e del riconoscimento reciproco delle prove cantonali di tiro.

Art. 2 cpv. 2^{bis} lett. b OCP

Art. 2 cpv. 2^{bis} lett. b

2^{bis} Al fine di garantire una caccia adeguata alla protezione degli animali, per i mezzi ausiliari seguenti i Cantoni disciplinano:

b. cani da caccia: l'addestramento e l'impiego in particolare per il recupero, la ferma e il riporto, la caccia da tana nonché la caccia al cinghiale.

L'impiego di cani da caccia è legato indissolubilmente alla caccia in generale. Cani da caccia ben addestrati e utilizzabili nella pratica venatoria sono assolutamente irrinunciabili per la caccia e la vigilanza sulla caccia.

La regolamentazione dell'impiego di cani da caccia rientra nelle norme che disciplinano la caccia e di conseguenza nella sfera di competenza dei Cantoni. Questa lettera disciplina esclusivamente gli aspetti dell'addestramento e dell'impiego di cani da caccia per l'esercizio della caccia potenzialmente rilevanti per la protezione degli animali. In quest'ottica, la Confederazione obbliga i Cantoni a disciplinare l'impiego di cani da caccia, per motivi di protezione degli animali, nei seguenti campi d'impiego: (1) impieghi in cui i cani da caccia devono essere in grado di ritrovare al più presto gli animali feriti per consentire al cacciatore/guardiacaccia di abbreviarne la sofferenza (recupero e riporto della selvaggina); (2) impieghi nell'ambito della caccia da tana o della caccia al cinghiale, in cui cani da caccia male addestrati o non addestrati possono mettere in pericolo o ferire se stessi; (3) impieghi speciali al di fuori della stagione di caccia autunnale, in cui è necessario impedire che cani da caccia provochino disturbi generali alla fauna restante a causa di una caccia non mirata, in particolare nell'ambito della caccia alla ferma alla selvaggina di penna, nell'ambito della caccia dissuasiva al cinghiale nei campi di mais in estate o della caccia al cinghiale accerchiato in inverno. È tuttavia escluso da questa regolamentazione l'impiego generale di cani abbaianti durante la regolare caccia autunnale (chiamata con vari nomi, p. es. caccia rumorosa, braccata, caccia a battuta, caccia di compagnia, ecc.). Durante questa caccia autunnale regolare i cani da caccia sono impiegati, in parte assieme a conduttori, per cacciare caprioli, volpi, lepri, lepri bianche, cinghiali, ecc. Siccome dal punto di vista della Confederazione questo genere di impiego dei cani non rappresenta un problema fondamentale di protezione degli animali, la sua regolamentazione resta unicamente di competenza dei Cantoni.

Per le forme di impiego di cani da caccia contemplate da questa lettera, conformemente alla protezione degli animali il loro impiego è considerato efficiente ed equo nei confronti della selvaggina cacciata solo se i cani da caccia e i loro conduttori hanno seguito una formazione e superato un esame. Oltre all'ubbidienza e all'idoneità dimostrata per la caccia, un altro vantaggio dei cani addestrati sta nel fatto che sono meno a rischio di ferite da parte della selvaggina cacciata. Siccome l'esame può essere superato solo con una maturità fisica e psichica sufficiente del cane e quindi dopo un periodo di addestramento corrispondente, è opportuno definire un'età del cane a partire dalla quale per principio l'addestramento e le esercitazioni venatorie devono essere completati con un esame dell'idoneità, ad esempio a partire dai tre anni compiuti. Sono opportune anche disposizioni transitorie per i cani più vecchi ed esperti, che possono essere esonerati dall'obbligo di superare l'esame.

Ai fini dell'esecuzione dei requisiti menzionati in questo articolo (lavoro di segugio, ferma, riporto, caccia da tana, caccia al cinghiale) i vari club di razza – uniti sotto l'egida della Società cinologica svizzera (SKG) o dei sottogruppi (AGJ e TKJ) – hanno già emanato regolamenti di esame adeguati, che consentono di sostenere un esame riconosciuto. Un ricorso a tali regolamenti di esame potrebbe contribuire a una regolamentazione unitaria su scala nazionale (p. es. regolamenti sull'esame per i segugi o i cani da tana). Più in generale sarebbe opportuno che i Cantoni discutessero della questione dell'armonizzazione e del riconoscimento reciproco degli esami dei cani.

Per la detenzione, l'allevamento, l'impiego, l'addestramento ecc. di cani si applicano i principi generali, e cioè non pensati specialmente per i cani da caccia, dell'ordinanza sulla protezione degli animali, che disciplina anche la gestione della selvaggina detenuta dall'uomo per addestrare cani da caccia (p. es. requisiti per la detenzione di volpi destinate all'addestramento di cani da caccia in tane artificiali).

Art. 2 cpv. 2^{ter} OCP

Art. 2 cpv. 2^{ter}

^{2ter} L'UFAM può emanare direttive per l'impiego di mezzi ausiliari e sistemi.

Il diritto dell'UFAM di emanare direttive crea la possibilità di precisare i divieti dei mezzi ausiliari menzionati o il loro impiego a titolo eccezionale, promuovendo così un'esecuzione unitaria sull'intero territorio nazionale. Possibili esempi sono direttive sulla prova obbligatoria della precisione di tiro o sull'impiego e l'esame dei cani da caccia (art. 2 cpv. 2^{bis} OCP).

Art. 3 OCP «Autorizzazioni eccezionali»

Art. 3 cpv. 1 lett. d OCP

Art. 3 cpv. 1 lett. d

¹ I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:

d. recuperare animali feriti o, se del caso, ucciderli.

La disposizione contenuta in questo capoverso è sostanzialmente ripresa dall'OCP vigente, ma riveduta e ampliata.

L'espressione «*ritrovare animali feriti*» è sostituita dall'espressione «*recuperare animali feriti*»: s'intende la stessa cosa, ma nel frattempo il termine di recuperare si è diffuso ed è impiegato in vari atti cantonali sulla caccia. Per recupero s'intende la ricerca organizzata di un animale ferito in fuga con un segugio. Tali recuperi possono essere necessari ad esempio in seguito a incidenti della circolazione o ferite provocate da spari durante la caccia. L'obiettivo è di ritrovare e uccidere al più presto gli eventuali animali ancora in vita, ritrovare gli eventuali animali morti o garantirne l'incolumità. Il recupero costituisce un'*azione venatoria* (cfr. in proposito la definizione di caccia nell'ambito della presente revisione all'art. 2 cpv. 1 OCP).

Il capoverso è completato con la possibilità, per i Cantoni, di autorizzare mezzi ausiliari vietati per uccidere animali feriti nell'ambito delle operazioni di recupero.

Art. 3^{bis} OCP «Specie cacciabili e periodi di protezione»

Art. 3^{bis} cpv. 1 OCP

Art. 3^{bis} Specie cacciabili e periodi di protezione

¹ Le specie cacciabili secondo l'articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitate o estese come segue:

La legge sulla caccia autorizza il Consiglio federale a limitare l'elenco delle specie cacciabili su scala nazionale, se ciò è necessario per conservare le specie minacciate, o ad ampliarlo con la fissazione di un periodo di protezione, se gli effettivi di specie protette consentono nuovamente la caccia (art. 5 cpv. 6 LCP). In via di principio, le disposizioni di protezione (specie cacciabili, periodi di protezione) sono tuttavia disciplinate nella legge sulla caccia: spetta pertanto alle Camere federali emanarle, e le decisioni sottostanno a referendum facoltativo. La regolamentazione a livello di ordinanza di tali disposizioni di protezione resta quindi un'eccezione motivata. Tale possibilità consente tuttavia al Consiglio federale di reagire tempestivamente a sviluppi su scala nazionale concernenti le specie cacciabili e protette, ad esempio a una rapida modifica degli effettivi di una specie selvatica in tutta la Svizzera associata a un problema crescente (nell'ambito della protezione delle specie o in caso di conflitto).

Il titolo dell'articolo è semplificato e ricalca ora l'articolo 5 capoverso 6 della legge sulla caccia: specie cacciabili e periodi di protezione. In combinazione con il nuovo testo del capoverso 1 emerge chiaramente che il Consiglio federale può *proteggere* a livello di ordinanza anche specie animali classificate tra le specie cacciabili nella legge sulla caccia e dichiarare cacciabili specie animali classificate tra le specie protette nella legge sulla caccia.

Art. 3^{bis} cpv. 1 lett. a OCP

Art. 3^{bis} Specie cacciabili e periodi di protezione

¹ Le specie cacciabili secondo l'articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitate o estese come segue:
a. la moretta tabaccata e la starna sono protette;

Il Consiglio federale si è avvalso del diritto di proteggere singole specie in casi motivati (cfr. art. 3^{bis} cpv. 1 OCP), come nel 1998 per la moretta tabaccata. Si trattava di un passo necessario, poiché la moretta tabaccata era stata inserita nell'elenco delle specie «*fortemente minacciate*» dell'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (elenco 1 AEWA), ratificato dalla Confederazione.

Ora è protetta allo stesso modo anche la starna. La starna è stata posta sotto protezione nel 1988 mediante una disposizione transitoria nell'ordinanza sulla caccia (art. 21 OCP). Il 1° aprile 1998, questa cosiddetta «moratoria della starna» è stata prorogata di dieci anni ed è quindi rimasta in vigore fino al 1° aprile 2008. Scaduto tale termine, il Consiglio federale emana ora una disposizione di protezione di questa specie su scala nazionale. Negli ultimi anni, la presenza naturale della starna in Svizzera è venuta meno. La causa principale va ricercata nell'intensificazione e nella meccanizzazione dell'agricoltura. Attualmente si cerca, con grande dispendio di risorse, di favorire il ritorno della starna in due zone particolarmente adatte («Klettgau» SH e «Champagne genevoise» GE) combinando messe in libertà e misure di rivalutazione degli habitat. Queste nuove popolazioni di starna sono ancora estremamente fragili. In quanto uccello caratteristico delle nostre regioni agricole, la starna soddisfa il criterio di specie minacciata sull'intero territorio svizzero. La sua protezione è quindi giustificata. Se in futuro la situazione della starna dovesse migliorare, con la stessa procedura il Consiglio federale potrebbe revocare questa protezione e ripristinare la cacciabilità della starna conformemente alla legge sulla caccia (art. 5 cpv. 1 lett. I LCP).

Art. 3^{bis} cpv. 1 lett. b OCP

Art. 3^{bis} Specie cacciabili e periodi di protezione

¹ Le specie cacciabili secondo l'articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitate o estese come segue:
b. il corvo comune è cacciabile.

A livello di ordinanza, il Consiglio federale dichiara ora cacciabile il corvo (definendo al tempo stesso un periodo di protezione, cfr. art. 3^{bis} cpv. 2 lett. c OCP). La motivazione giuridica di questa decisione figura nel testo concernente l'articolo 3^{bis} capoverso 1 OCP lettera a.

La motivazione di merito è la seguente: con oltre 10 milioni di coppie nidificanti in Europa, il corvo è ancora più frequente della cornacchia (oltre 7 milioni di coppie nidificanti) – la sopravvivenza di entrambi questi corvidi è quindi garantita in Europa. In Svizzera, tuttavia, il corvo è nettamente più raro della cornacchia nera: la Svizzera si trova infatti ai margini della diffusione del corvo. A causa della sua rarità, il corvo, considerato utile, era già protetto dalla prima «*legge federale su la caccia e la protezione degli uccelli*», entrata in vigore nel 1876. Il corvo è stato identificato quale specie nidificante per la prima volta nel 1963. Dal 1990 la popolazione nidificante è in forte crescita e attualmente è di oltre 4000 coppie. Quale conseguenza di questa evoluzione degli effettivi e della corrispondente diffusione dalla Svizzera nordoccidentale verso l'Altipiano, nell'edizione 2010 nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Svizzera il corvo è stato inserito tra le specie non minacciate.

Siccome nidifica in colonie, il corvo provoca tuttavia regolarmente conflitti con la popolazione, in particolare all'interno o ai margini degli abitati. I principali motivi di conflitto sono costituiti dal forte rumore e dalla sporcizia causata dagli escrementi degli animali. Siccome il rumore non costituisce un danno da selvaggina ai sensi del diritto federale e la sporcizia è circoscritta alle immediate vicinanze delle colonie nidificanti, finora i Cantoni e la Confederazione non hanno potuto autorizzare misure venatorie per risolvere i conflitti. Inserendo il corvo tra le specie cacciabili, i Cantoni dispongono di maggiori possibilità d'intervento. A provocare conflitti sono tuttavia solo le colonie all'interno degli abitati, mentre in genere quelle al di fuori degli insediamenti non pongono alcun problema. È un fatto da tener presente in futuro per la risoluzione dei conflitti che prevedono il ricorso a misure venatorie. Il corvo, che resta vicino alla propria colonia anche al di fuori del periodo della nidificazione, potrebbe infatti essere sensibile agli interventi venatori. Per risolvere i

conflitti occorre pertanto cacciare in modo mirato le colonie di corvi situate nelle zone di conflitto. La caccia a colonie al di fuori di tali zone di conflitto, invece, non contribuisce alla risoluzione dei conflitti, anzi può addirittura essere controproducente. La cacciabilità non deve far sì che il corvo finisca nuovamente sulla Lista Rossa, da cui è appena stato stralciato, a causa di interventi di regolazione eccessivi. Ai Cantoni è quindi attribuita anche più responsabilità, oltre che un maggior margine di manovra. La legge sulla caccia li obbliga infatti a proteggere il corvo nel diritto cantonale, qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate (art. 5 cpv. 4 LCP).

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. a OCP

Art. 3^{bis} Specie cacciabili e periodi di protezione

² I periodi di protezione secondo l'articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitati o estesi come segue:

- a. cinghiale: periodo di protezione dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione;

In questo capoverso, il Consiglio federale apporta adeguamenti motivati dei periodi di protezione di specie cacciabili previsti dal diritto federale. Concretamente è limitato il periodo di protezione del cinghiale. La motivazione giuridica di questa decisione è analoga a quella che motiva la cacciabilità o la protezione a livello di ordinanza (cfr. art. 3^{bis} cpv. 1 OCP).

Il Consiglio federale si è avvalso del diritto di limitare il periodo di protezione del cinghiale per la prima volta il 1° aprile 1998, quando ha revocato il periodo di protezione dei cinghiali giovani al di fuori del bosco durante tutto l'anno (art. 3^{bis} cpv. 2 OCP). Questa disposizione consente ai Cantoni una prevenzione efficace dei danni da cinghiale subito dall'agricoltura: i cinghiali possono infatti essere allontanati dalle colture agricole minacciate mediante abbattimenti tutto l'anno.

Questa volta il Consiglio federale toglie dal periodo di protezione del cinghiale stabilito dal diritto federale il mese di febbraio. Si tratta del risultato di una sperimentazione in corso dal 2003 nei Cantoni AG, BL, BS, BE, JU, SH, SO, SG, TG, VD e ZH, che hanno potuto accorciare, con l'approvazione del DATEC, il periodo di protezione del cinghiale «da febbraio a metà marzo». Questa sperimentazione era motivata dalla necessità di rendere più efficiente la regolazione venatoria degli effettivi di cinghiali per migliorare la prevenzione dei danni all'agricoltura. In base alle esperienze dei Cantoni è emerso che il mese di febbraio può fornire un prezioso contributo a tale regolazione. In inverno (dicembre-febbraio) i cinghiali femmina possono infatti essere cacciati – o regolati – in modo particolarmente efficiente e nel rispetto degli animali. Siccome nell'ambito della caccia individuale in inverno (in particolare nelle zone innevate) il pericolo di uccidere una madre allattante e privare animali giovani della loro madre è minore che nel resto dell'anno, il periodo invernale (dicembre-febbraio) è il periodo ideale per cacciare correttamente i cinghiali femmina. Nel nostro paesaggio, il periodo di riproduzione principale va da marzo a giugno: di conseguenza, la maggior parte dei cinghiali femmina allatta in tarda primavera e in estate. Durante il periodo di riproduzione principale (marzo-giugno), le madri restano quindi protette.

Come finora, la caccia a cinghiali giovani al di fuori del bosco resta però consentita anche durante il periodo di protezione. Sono considerati giovani i cinghiali «di meno di due anni». Dal punto di vista del contenuto, ciò corrisponde all'espressione «nati nell'anno in corso oppure l'anno precedente» utilizzata finora, ma è più comprensibile. L'età dei giovani cinghiali può essere determinata chiaramente in base allo sviluppo dei denti e di norma è facilmente riconoscibile anche nell'animale vivo (colore della pelliccia, lunghezza del fiocco, comportamento sociale).

Sulla scorta dell'esperienza maturata con i Cantoni nel progetto menzionato, l'espressione «al di fuori del bosco» è definita come segue: la posizione del cacciatore al momento dello sparo deve essere al di fuori del bosco, e cioè nelle colture minacciate o direttamente ai margini del bosco. Per margine del bosco s'intende la linea esterna degli alberi del margine più esterno. Tuttavia, siccome spesso i cinghiali possono fermarsi a lungo nel margine del bosco prima di uscire, il cacciatore appostato ai margini del bosco può abbattere cinghiali nel bosco: in altre parole può sparare verso il bosco da fuori del bosco.

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. b OCP

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. b

² I periodi di protezione secondo l'articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitati o estesi come segue:

b. cormorano: periodo di protezione dal 1° marzo al 31 agosto;

In questo capoverso, il Consiglio federale apporta adeguamenti motivati dei periodi di protezione di specie cacciabili previsti dal diritto federale. Concretamente è limitato il periodo di protezione del cormorano. La motivazione giuridica di questa decisione è riportata nel testo concernente l'articolo 3^{bis} capoverso 1 lettera a OCP.

La motivazione di merito è la seguente: il cormorano è presente in Svizzera con circa 5000 ospiti invernali, ma dal 2001 si è insediato nel nostro Paese anche come uccello nidificante e la sua popolazione nidificante – attualmente in forte espansione – comprende già circa 800 coppie nidificanti. In base alla Lista Rossa degli uccelli nidificanti, il cormorano non è minacciato (2010). Questa riconquista della Svizzera da parte del cormorano è una conseguenza del forte incremento del cormorano in Europa in seguito alla sua messa sotto protezione nel 1970. Nel frattempo, si stima che gli effettivi europei abbiano raggiunto circa 1,2 milioni di uccelli. Con l'incremento degli effettivi svizzeri del cormorano si sono intensificati anche i conflitti, in particolare con la pesca professionale. Di conseguenza, la Federazione svizzera di pesca ha presentato una petizione al Parlamento (petizione 08-20 «*Uccelli piscivori: piano di gestione*»). In risposta a questa petizione, il Parlamento ha assegnato al Consiglio federale il mandato di eliminare il mese di febbraio dal periodo di protezione del cormorano (mozione 09.3723 del 15 giugno 2009 «*Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l'indennizzo dei danni ai pescatori professionisti*»).

Il periodo di protezione restante, dal 1° marzo al 31 agosto, comprende l'intero periodo di nidificazione e svezzamento del cormorano in Svizzera e non solleva quindi alcun problema di protezione degli animali. Questa disposizione dà ai Cantoni la possibilità di regolare la popolazione di cormorani più efficacemente, mediante misure venatorie.

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. c OCP

Art. 3^{bis} cpv. 2 lett. c

² I periodi di protezione secondo l'articolo 5 della legge sulla caccia vengono limitati o estesi come segue:

c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: periodo di protezione periodo di protezione dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole che rischiano di essere danneggiate.

In questo capoverso, il Consiglio federale apporta adeguamenti giustificati dei periodi di protezione di specie cacciabili previsti dal diritto federale. Concretamente è introdotto per principio un periodo di protezione per tutti i corvidi indigeni (cornacchia nera, corvo, gazza, ghiandaia). La motivazione giuridica di questa decisione figura nel testo concernente l'articolo 3^{bis} capoverso 1 lettera a OCP.

La motivazione di merito è la seguente: finora, per la cornacchia nera, la gazza e la ghiandaia non esisteva alcun periodo di protezione stabilito dal diritto federale. A suo tempo, tale assenza era stata motivata dal fatto che i Cantoni potevano adottare misure in qualsiasi momento per evitare i danni causati da questi uccelli. Questi corvidi potevano quindi essere cacciati indipendentemente dal fatto che avessero nel nido animali giovani non autosufficienti o meno. Ciò è tuttavia in contrasto con la legge sulla caccia (art. 7 cpv. 5 LCP), che prescrive la protezione degli uccelli adulti durante il periodo della nidificazione. In tal senso, la legge sulla caccia concede un periodo di protezione anche a tutte le altre specie animali selvatiche indigene, stabilito principalmente in base al periodo di nidificazione e dipendenza e al periodo di crescita. Conformemente a tale «protezione degli uccelli adulti durante il periodo della nidificazione» prescritta dalla legge, anche a queste tre specie di corvidi indigeni è ora concesso un periodo di protezione, che va dal 16 febbraio al 31 luglio orientandosi al periodo di protezione della cornacchia grigia, già sancito nella legge sulla caccia (art. 5 cpv. 1 lett. m LCP). Ciò è giustificato anche dal fatto che la cornacchia grigia e la cornacchia nera sono due sottospecie della stessa specie, la cornacchia. Diversa è invece la situazione del corvo, che finora era protetto secondo la legge sulla caccia. Siccome nell'ambito della presente revisione il corvo è dichiarato cacciabile (cfr. art. 3^{bis} cpv. 1 lett. b OCP), deve

essere definito un periodo di protezione anche per questa specie (art. 5 cpv. 6 LCP): il periodo di protezione del corvo, compreso tra il 16 febbraio e il 31 luglio, coincide con quello degli altri corvidi.

La lettera contiene tuttavia una deroga per la difesa contro i danni all'agricoltura (p. es. danni al mais durante la germinazione, alle piantagioni di ciliegi o alle rotoballe) provocati da cornacchie nere. Questi danni sono provocati soprattutto da stormi di cornacchie nere e possono assumere dimensioni localmente sensibili, se non sono prese contromisure. Per continuare a garantire la difesa contro tali stormi di cornacchie nere e i loro danni all'agricoltura, sui campi che rischiano di essere danneggiati gli stormi di cornacchie nere non beneficiano di alcun periodo di protezione. Siccome tali stormi sono composti da giovani corvidi non nidificanti, i corvidi in stormi possono essere dissuasi con interventi venatori senza generare alcun conflitto con la cosiddetta «protezione degli uccelli adulti durante il periodo della nidificazione». I corvidi nidificanti vivono invece in coppia e sono territoriali. La condizione è pertanto che siano abbattute solo le cornacchie nere appartenenti a uno stormo. I singoli corvidi e le coppie di corvidi sono sempre considerati potenzialmente nidificanti e beneficiano pertanto del periodo di protezione previsto dal diritto federale. Inoltre, per garantire una difesa contro i danni il più possibile efficace, la caccia ai corvidi in stormi durante il periodo di protezione è limitata esclusivamente alle *colture agricole che rischiano di essere danneggiate*. Al di fuori di tali colture agricole (p. es. sui prati o nel bosco), per tutte le cornacchie nere vige invece il periodo di protezione previsto dal diritto federale.

Art. 4 OCP «Regolazione degli effettivi di specie protette»

Art. 4 cpv. 1 OCP

Art. 4 cpv. 1

¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:

Un compito federale importante nel diritto federale sulla caccia è assicurare la protezione delle specie (art. 78 cpv. 4 e 79 Cost.). Escludendo certe specie dalla caccia (specie protette), in sostanza la Confederazione limita il margine di manovra dei Cantoni quanto alle possibilità di risolvere eventuali conflitti con tali specie (danni da selvaggina, situazioni di pericolo). In cambio, alla Confederazione è attribuita grande responsabilità nel ridurre efficacemente tali conflitti a un minimo (assicurando la protezione delle specie). L'articolo 4 OCP definisce pertanto l'entità del danno o del pericolo a partire dalla quale i Cantoni possono regolare gli effettivi di specie animali protette. Conformemente all'OCP vigente, i Cantoni possono già regolare effettivi elevati di selvaggina protetta se quest'ultima nuoce al proprio habitat, minaccia la diversità delle specie, provoca danni ingenti al bosco e alle colture, mette in pericolo persone o diffonde epizootie (art. 7 cpv. 2 e 12 cpv. 4 LCP; art. 4 cpv. 1 OCP). Nella presente revisione, i motivi di regolazione vigenti sono completati con altri motivi di regolazione.

La disposizione si riferisce prevalentemente alle cosiddette specie conflittuali, ovvero a specie animali sterminate in passato che, nel frattempo, hanno fatto ritorno in Svizzera negli ultimi decenni e sono protette per via della loro rarità (art. 2, 5 e 7 LCP), ma al contempo provocano notevoli conflitti sociali, ad esempio il lupo, l'orso, la lince o il castoro. I motivi del loro ritorno sono molteplici: se l'attuale popolazione di castori e linci in Svizzera è da ricondurre a messe in libertà (prima messa in libertà CH: castoro 1956, lince 1971), i lupi migrano in modo naturale dall'Italia e dalla Francia (primo avvistamento CH: 1995). Singoli orsi provenienti dalla piccola popolazione originaria nelle Alpi italiane entrano in Svizzera sporadicamente (primo avvistamento CH: 2005). Il ritorno di questi animali selvatici suscita reazioni controverse in seno alla società, a seconda di quanto intenso e diretto è l'impatto della specie. Sono particolarmente evidenti i conflitti tra il lupo e l'agricoltura di montagna, tra la lince e i cacciatori nonché tra il castoro e l'agricoltura o la sistemazione dei corsi d'acqua. Quando si parla di conflitti, in genere s'intende una qualche forma di «danno o pericolo» subito dai diretti interessati.

Il testo del capoverso 1 è stato sostanzialmente ripreso dall'OCP vigente e completato con il termine «*effettivi*» e il passaggio «*nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni*». Con questi due adeguamenti, il testo è in sintonia con l'articolo della legge sulla caccia concernente la regolazione (art. 12 cpv. 4 LCP), su cui si basa, e il principio del risarcimento «prevenzione prima del risarcimento» sancito dalla legge sulla caccia (art. 13 cpv. 2 LCP), nella misura in cui una prevenzione dei danni sia effettivamente possibile ed esigibile. In altre parole, pur dovendo essere possibile, la regolazione delle specie protette rappresenta l'ultimo rimedio per risolvere i conflitti con le specie protette. Per questo motivo, eventuali misure di regolazione devono tra l'altro essere limitate nel tempo. L'adozione delle misure di prevenzione esigibili, il risarcimento dei danni e l'eventuale adozione di misure individuali (art. 12 cpv. 2 LCP) devono quindi sostanzialmente avere la priorità sulla regolazione degli effettivi (art. 12 cpv. 4 LCP). Per effettivi s'intendono gli animali di una specie che vivono in una regione (sottopopolazione), che costituiscono una comunità di riproduzione (popolazione) con altri animali della stessa specie che vivono in regioni limitrofe. Per regolazione s'intende la riduzione degli effettivi della specie protetta a un livello socialmente sostenibile, rispettando al contempo il mandato di protezione delle specie. Per distinguere le misure individuali (secondo l'art. 12 cpv. 2 LCP) dalle misure di regolazione, in base alla prassi corrente si applica la clausola del 10 per cento: in altre parole può essere eliminato mediante misure individuali al massimo il 10 per cento dell'effettivo. Se riguarda più animali, la misura va considerata un intervento di regolazione.

Protezione delle specie: le misure di regolazione di specie animali protette sono soggette a chiari limiti. In particolare, le misure non devono portare alla scomparsa a livello regionale dell'effettivo della specie protetta. Secondo la Costituzione federale non può essere sterminata nessuna specie indigena che trova ancora uno spazio vitale in Svizzera (art. 78 e 79 Cost.). Per evitarlo, alla Confederazione è attribuita un'ampia competenza legislativa in materia di protezione delle specie: in altre parole, la protezione delle specie è un compito federale. In base a questo mandato e alla concezione della legge sulla caccia (art. 1 e 7 LCP), la protezione delle specie e della diversità delle specie sono di competenza della Confederazione. In caso di domande di regolazione di animali protetti da parte dei Cantoni, l'autorità federale deve quindi assicurarsi che la specie da regolare sopravviva quale comunità riproduttiva funzionante e non sia sterminata neanche a livello regionale.

L'obbligo di approvazione da parte dell'UFAM menzionato in questo capoverso va inteso nell'ottica di tale mandato costituzionale di protezione delle specie (art. 78 cpv. 4 e 79 Cost.). Siccome l'eventuale regolazione di specie protette costituisce un compito federale (art. 78 cpv. 2 Cost. e art. 2 LPN; cfr. DTF 125 II 33 cons. 1b), l'obbligo di approvazione da parte dell'UFAM è necessario tanto quanto la pubblicazione di eventuali decisioni cantonali di regolazione di specie protette con un diritto di ricorso (art. 12 LPN). L'approvazione preliminare dell'UFAM di eventuali decisioni dei Cantoni offre anche una maggior certezza del diritto per tali decisioni.

Siccome in genere i territori dei grandi predatori lupo, orso e lince si estendono a più Cantoni, l'autorità federale deve anche fare in modo che eventuali misure di regolazione siano preparate, motivate e concertate a livello intercantonale o addirittura internazionale. La procedura generale di pianificazione intercantonale o internazionale è disciplinata nelle strategie riguardanti le singole specie (art. 10 cpv. 6 OCP).

Art. 4 cpv. 1 lett. c OCP

Art. 4 cpv. 1 lett. c

¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:

c. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;

Con l'inserimento dei «*danni ingenti agli animali da reddito*» quale nuovo motivo per la regolazione di specie protette è esteso il ventaglio di casi in base ai quali i Cantoni possono regolare specie animali protette.

Presumibilmente, questa lettera assumerà rilievo in particolare per la futura gestione del lupo. Attualmente, in Svizzera vivono solo singoli lupi e non si può ancora parlare di una popolazione di lupi in nessuna regione. I danni ad animali da reddito provocati da questi lupi sono risarciti dalla Confederazione nella misura dell'80 per cento, a condizione che il Cantone si assuma il restante 20 per cento dei costi (art. 10 cpv. 1 OCP). In questa situazione, i Cantoni possono anche adottare misure venatorie individuali contro singoli lupi particolarmente dannosi (art. 12 cpv. 2 LCP). Le condizioni corrispondenti sono definite nella «Strategia lupo» dell'UFAM. Attraverso questa procedura, in Svizzera dal 1995 sono stati abbattuti legalmente complessivamente sei lupi, con l'autorizzazione delle autorità competenti (un settimo lupo è stato colpito, ma non ritrovato).

Come mostra la situazione in Francia e in Germania, è tuttavia presumibile che prossimamente i lupi si riprodurranno anche da noi fino a costituire una popolazione. Se in questa nuova situazione, malgrado le misure di prevenzione esigibili adottate, dovessero verificarsi danni notevoli agli effettivi di animali da reddito di una regione, tali danni non potrebbero più essere attribuiti a un singolo animale vista la presenza di una popolazione insediatasi o addirittura consistente: di conseguenza, per la soluzione non entrano più in considerazione solo misure individuali (art. 12 cpv. 2 LCP) contro l'animale dannoso, ma possono appunto essere contemplate anche misure di regolazione dell'effettivo della specie (art. 12 cpv. 4 LCP).

Come finora, l'adozione di una misura di regolazione da parte dei Cantoni presuppone la prova di una effettiva *presenza eccessiva* della specie conflittuale protetta, di un *danno ingente* e di una *relazione causale* plausibile tra l'effettivo della specie conflittuale e il danno da selvaggina subito (secondo l'art. 12 cpv. 4 LCP). Come finora, tuttavia, il testo dell'ordinanza non stabilisce cosa s'intenda quantitativamente per *effettivo eccessivo* né per *danno ingente* (art. 12 cpv. 4 LCP e art. 4 cpv. 1 lett. c OCP). La Confederazione formula queste definizioni nell'ambito di strategie nazionali (secondo l'art. 10 cpv. 6 OCP; in particolare nelle strategie relative al lupo e alla lince). Queste strategie sono elaborate in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni interessate. L'esperienza mostra che i valori soglia fissati nell'ambito di una strategia possono essere adattati in modo più flessibile a nuove situazioni e conoscenze rispetto a quelli sanciti in un'ordinanza. La richiesta di flessibilità è giustificata dal fatto che la Confederazione e i Cantoni stanno ancora raccogliendo esperienze sulla gestione delle specie conflittuali.

La revisione della «Strategia lupo» dovrà ispirarsi in modo particolare alla mozione 10.3605 «*Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni*», che chiede al Consiglio federale di introdurre nella gestione del lupo in Svizzera il «tiro di difesa» («tir de défense») e la «quota di abbattimento» («tir de prélèvement») conformemente al modello francese di gestione del lupo. Il «tiro di difesa» deve servire principalmente alla difesa diretta contro i danni: i lupi possono essere abbattuti da persone autorizzate quando si avvicinano direttamente alle greggi di animali da reddito danneggiate. La «quota di abbattimento» mira invece a contenere l'effettivo di lupi di una regione entro limiti sopportabili eliminandone una determinata quota (caccia di regolazione). Se l'introduzione del «tiro di difesa» era già possibile prima della revisione, per la «quota di abbattimento» ciò sarà possibile solo dopo l'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza sulla caccia (introduzione dell'art. 4 cpv. 1 lett. c). Non vi è quindi più alcun ostacolo giuridico all'attuazione della mozione 10.3605, che potrà essere adempiuta nell'ambito della revisione della «Strategia Lupo».

Ai sensi del presente articolo, per misure di prevenzione esigibili allo scopo di prevenire i danni agli animali da reddito nelle zone di estivazione s'intendono in particolare misure volte a proteggere le greggi di animali da reddito (protezione delle greggi). La protezione delle greggi si basa sostanzialmente sul lavoro indipendente dei cani da protezione delle greggi (p. es. cani delle razze Maremmano Abruzzese o Patou). L'impiego promettente di tali cani nelle zone di estivazione è spesso promosso attraverso adeguamenti aziendali, come ad esempio la sorveglianza e la guida delle greggi e in parte anche l'impiego mirato di recinzioni.

Queste nuove disposizioni attuano un aspetto della mozione 10.3008 del 2 febbraio 2010 «*Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori*», trasmessa dal Parlamento, e creano i presupposti giuridici per attuare la mozione 10.3605 «*Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni*».

Art. 4 cpv. 1 lett. f OCP

Art. 4 cpv. 1 lett. f

¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:
f. costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d'interesse pubblico;

Con la menzione del «*grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d'interesse pubblico*» è inserito un nuovo motivo per la regolazione di specie protette.

Esiste essenzialmente un'unica specie protetta in grado di minacciare con la sua attività la sicurezza di impianti infrastrutturali, e cioè il castoro. Scavando sotto le sponde e in parte costruendo dighe, il castoro può generare notevoli conflitti con edifici e impianti. Per pericolo ai sensi della presente ordinanza s'intendono in via di principio solo i pericoli per l'uomo o per edifici e impianti d'interesse pubblico, come ad esempio le zone d'insediamento e agricole secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio (comprese le zone edificabili, industriali e agricole), le strade nazionali e cantonali, le linee ferroviarie, gli edifici agricoli o le opere di protezione contro le piene. Sono invece esclusi gli edifici, gli impianti e i beni materiali d'interesse privato. Per questi ultimi, eventuali problemi vanno affrontati con misure di prevenzione e tutt'al più misure venatorie individuali (ossia l'abbattimento di singoli animali, tuttavia senza misure di regolazione).

Occorre tener presente che nel nostro Paese al di sotto dei 700 metri sopra il livello del mare il castoro è parte integrante delle acque naturali. Esso non rappresenta quasi mai un problema nei corpi d'acqua seminaturali, dove può disporre di uno spazio adeguato. Anzi è dimostrabile che il suo impatto in tali acque è addirittura positivo: l'attività di costruzione e sbarramento del castoro favorisce la diversità delle strutture e delle specie nonché il bilancio idrico (in particolare la ritenzione idrica) nel paesaggio circostante.

Per difendersi contro le situazioni di pericolo vanno adottate dapprima misure di prevenzione, se sono esigibili. Per *misure di prevenzione esigibili* in relazione al castoro s'intendono misure che tecnicamente possono essere attuate con successo, senza tuttavia comportare oneri e costi sproporzionati. L'installazione *a posteriori* di griglie di protezione in impianti di sbarramento o vie di traffico d'interesse pubblico vicine alla riva può ad esempio essere considerata sproporzionata, ma non la loro installazione *preventiva* nell'ambito di lavori di costruzione o risanamento. Per quanto riguarda il castoro occorre distinguere tra misure di prevenzione *reattive* e *proattive*: per *misure di prevenzione reattive* s'intendono misure tecniche, come ad esempio griglie, recinzioni o manicotti, che impediscono direttamente un danno o un pericolo. Per *misure di prevenzione proattive* s'intendono invece misure all'interno dell'habitat, che consentono di evitare o ridurre al minimo i conflitti. Può trattarsi ad esempio del popolamento delle sponde con essenze erbacee indigene, ma soprattutto della rivitalizzazione delle acque e della gestione estensiva di uno spazio ad esse riservato secondo la legislazione sulla protezione delle acque. Per esperienza, nei tratti rivitalizzati con una funzione e una dinamica naturali delle acque nonché nelle acque con uno spazio riservato alle acque abbastanza largo e gestito in modo estensivo il castoro non provoca praticamente alcun problema né danno, poiché la sua attività principale s'iscrive in un raggio di 10 - 20 m dalle acque. Delimitando uno spazio riservato alle acque abbastanza largo, che consenta una dinamica naturale delle acque, sia sottoposto a gestione agricola estensiva, presenti una vegetazione di sponda seminaturale e non contenga impianti a ubicazione non vincolata (art. 36a LPac, RS 814.20; art. 41a, 41b e 41c OPac, RS 814.201) è possibile risolvere preventivamente quasi tutti i conflitti con il castoro. Per evitare i conflitti con il castoro assumono un'importanza fondamentale le misure proattive nell'ambito dei progetti di rivitalizzazione. La Confederazione promuove progetti di rivitalizzazione delle acque corrispondenti nell'ambito della NPC (art. 38a e 62b LPac). Per quanto riguarda la rivitalizzazione dei corsi d'acqua, attualmente i Cantoni stabiliscono le loro priorità mediante una pianificazione strategica (art. 41d OPac). Nel quadro di questa pianificazione, i Cantoni devono tener conto anche del potenziale di tali rivitalizzazioni per *risolvere i conflitti* con il castoro, come *l'utilità del castoro per plasmare l'habitat* con un impatto favorevole sulla diversità delle strutture e delle specie all'interno e nei pressi delle acque. L'utilità dell'attività dei castori può benissimo essere di natura economica: scavando e sbarrando le acque i castori avviano

spontaneamente la rivitalizzazione e promuovono la diversità delle strutture e delle specie senza alcun intervento tecnico umano e quindi in modo molto economico – a condizione che vi sia uno spazio sufficiente riservato alle acque. L'UFAM elaborerà un promemoria sull'inclusione del castoro nella rivitalizzazione delle acque e lo metterà a disposizione dei Cantoni.

Se a un certo momento non sono possibili misure di prevenzione esigibili (reattive o proattive) per garantire la protezione contro i pericoli, può essere opportuna una regolazione del castoro limitata nel tempo. Questa serve a evitare pericoli futuri e di conseguenza non presuppone ancora alcun danno effettivo: può quindi essere adottata già prima di un vero e proprio danno. Per risolvere i conflitti in situazioni del genere, in alcuni tratti d'acqua è necessario eliminare tutti gli animali di una riserva di castori. Non si tratta quindi più di misure individuali contro un animale particolarmente dannoso (art. 12 cpv. 2 LCP), bensì di misure volte a regolare i castori di una riserva (art. 12 cpv. 4 LCP). Situazioni di pericolo locali richiedono un'unione delle forze a livello locale. In quest'ottica la regolazione va quindi intesa nel senso di delimitare zone (riserve di castori), che devono essere liberate mediante catture o abbattimenti continui o che devono essere protette durevolmente dall'insediamento dei castori. Parallelamente, se possibile e opportuno, devono poi essere adottate misure di prevenzione tecniche, che impediscano un reinsediamento del castoro nella zona di pericolo (p. es. l'installazione di griglie). È importante riconoscere che le situazioni di pericolo menzionate non possono essere risolte mediante una riduzione generale dell'effettivo di castori su grande scala, bensì unicamente mediante una «esclusione» mirata e totale dei castori nelle zone di pericolo effettivo, su piccola scala. Questa regolazione dei castori richiede molto tempo, anche se è limitata localmente: difficilmente si tratta quindi di una soluzione definitiva. L'intervallo temporale di tali misure di regolazione limitate nel tempo deve quindi servire ad attuare misure di prevenzione.

L'operationalizzazione effettiva della gestione del castoro protetto e quindi anche la procedura in caso di conflitto secondo questa lettera sono definite su scala nazionale nella «Strategia castoro» (secondo l'art. 10 cpv. 6 OCP), in cui sono parametrizzati concetti giuridici vaghi, come ad esempio «grave pericolo», e sono descritti la procedura di delimitazione delle zone di pericolo nonché le possibili misure di prevenzione e il loro finanziamento. La strategia è elaborata in particolare in stretta collaborazione con i Cantoni. Per il resto si applica quanto già rilevato nel commento all'articolo 4 capoverso 1 lettera c sulle strategie nazionali.

In caso di misure di regolazione contro il castoro si applicano ovviamente anche le limitazioni generali legate alla protezione della specie menzionate sopra (commento all'art. 4 cpv. 1 OCP).

Art. 4 cpv. 1 lett. g OCP

Art. 4 cpv. 1 lett. g

¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:

g. causano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia.

Con la menzione di «forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia» è introdotto un motivo di regolazione delle specie protette, in particolare dei grandi predatori, la cui concezione è completamente nuova.

In genere i conflitti con specie come la lince, il lupo e l'orso nella fase d'insediamento di singoli esemplari immigrati sono meno problematici del momento in cui le loro popolazioni s'insediano definitivamente o si formano effettivi elevati. Se nella fase d'insediamento i problemi sono ancora risolvibili mediante misure individuali con cui sono uccisi singoli esemplari particolarmente dannosi (art. 12 cpv. 2 LCP), nell'ambito della difesa contro i danni da selvaggina causati da popolazioni numerose deve poter essere presa in considerazione anche la regolazione degli effettivi (art. 12 cpv. 4 LCP). Per quanto riguarda i grandi predatori presenti in Svizzera sussiste una situazione del genere solo per la lince, che in singole regioni della Svizzera è presente con effettivi elevati, ad esempio nelle Prealpi occidentali (VD, FR, BE) o nel nord del Giura (SO). L'esperienza quarantennale con la lince in queste regioni mostra l'impatto della predazione (soprattutto su caprioli e camosci di bosco): in alcuni periodi, nelle Prealpi occidentali l'effettivo di linci ha

consumato più caprioli di quanti non ne abbia abbattuti la caccia regolare. Le conseguenze sono state un rapido calo degli ungulati selvatici, indignazione politica contro la lince e bracconaggio nei confronti della lince.

Finora in questi casi i Cantoni non sono riusciti a raggiungere un equilibrio tra la protezione della specie conflittuale e le esigenze d'uso da parte dell'uomo. La presente modifica dell'ordinanza mira a cambiare le cose, introducendo la *forte limitazione di una popolazione di prede* e di conseguenza la limitazione dell'esercizio della regalia cantonale della caccia quale nuovo motivo per regolare grandi predatori protetti (art. 4 cpv. 1 lett. g OCP). Con la formulazione «*forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia*» si precisa che i Cantoni – e solo i Cantoni – possono comparire quale *parte lesa* ai sensi dell'articolo 12 capoverso 4 LCP. Perdite nell'ambito della regalia cantonale dovute a effettivi elevati di grandi predatori rientrano quindi nel concetto di *danni da selvaggina*.

A questo punto occorre illustrare il concetto di danno da selvaggina in relazione alla regolazione delle specie animali, dal momento che un'eventuale regolazione di animali protetti deve riferirsi alla prevenzione di *danni ingenti o di un grave pericolo* (art. 12 cpv. 4 LCP). La LCP utilizza il termine di *danni* a più riprese, ma non ne dà alcuna definizione esplicita. Dal contesto storico della LCP emerge che da sempre per danni da selvaggina ai sensi della legge s'intendono i danni causati dalla selvaggina, cacciabile o protetta, all'uomo, agli animali da reddito o a beni materiali. Questa interpretazione ampia del concetto di danno da selvaggina nella LCP è confermata anche da una perizia giuridica indipendente commissionata dall'UFAM («*Rechtliche Möglichkeiten der Umsetzung von aktuellen Revisionsanliegen im Bereich Jagd/Wildtiere*»; perizia del dott. iur. M. Bütler, 15 maggio 2008). Agli occhi del Consiglio federale, anche perdite ingenti nell'ambito dell'impiego della regalia della caccia da parte dei Cantoni attribuibili ad animali selvatici protetti costituiscono danni da selvaggina. Il diritto sovrano dei Cantoni di utilizzare gli effettivi di selvaggina rappresenta un'antica fonte di entrate fiscali, che spettava ai Cantoni già prima della costituzione dello Stato federale e che gli stessi Cantoni hanno tutelato accuratamente contro eventuali pretese della Confederazione sin dai tempi della prima disposizione sulla caccia nella Costituzione federale (Cost. del 1874). Il fatto che per il Consiglio federale in particolare i grandi predatori possono provocare danni alle popolazioni selvatiche emerge anche dalle trattative sulla legge sulla caccia: in proposito, all'epoca il Consigliere federale Egli disse: «*Posso assicurarvi che le autorità federali sono disposte ad adottare... misure ... se dovesse emergere che questo animale [la lince] si riproduce fortemente o causa nuovamente danni ingenti alla selvaggina o ad animali domestici*» (resoconto integrale del 25 settembre 1984, pag. 2161). A differenza di questo danno per la regalia cantonale, al singolo cacciatore non spetta invece alcun diritto sulle prede, motivo per cui in base alla prassi giudiziaria corrente il cacciatore non può neanche subire un danno diretto ad opera di grandi predatori. Con l'autorizzazione di caccia, il cacciatore ottiene dallo Stato unicamente il diritto di abbattere un determinato numero di animali secondo le disposizioni del diritto della caccia. In base all'interpretazione giuridica generale, un animale selvatico che vive ancora in libertà e non è stato catturato legalmente va considerato una «*res nullius*» (cosa di nessuno). Non avendo alcun diritto di proprietà sugli animali selvatici che vivono in libertà, il cacciatore non può neanche comparire quale parte lesa. Per il singolo cacciatore – a differenza del Cantone – non esiste quindi alcuna perdita patrimoniale interpretabile come danno da selvaggina.

Finora nella LCP il Consiglio federale ha tuttavia limitato questa definizione ampia del concetto di danno della selvaggina per quanto riguarda la regolazione degli animali protetti ai «*danni al bosco e alle colture*». Tale limitazione è assolutamente consentita al Consiglio federale e si spiega con la situazione al momento dell'elaborazione dell'OCP (1988), poiché all'epoca in Svizzera non vi era ancora una presenza capillare di specie conflittuali. Con le attuali popolazioni crescenti di specie conflittuali, questa limitazione non ha tuttavia più senso. Per il Consiglio federale, nella presente revisione il concetto di danno da selvaggina dell'OCP, finora definito in senso stretto per quanto riguarda la regolazione degli animali protetti, va pertanto adeguato al concetto più ampio della LCP, sovraordinata.

Questa interpretazione corrisponde assolutamente all'intenzione fondamentale della legge sulla caccia. Come già indicato, la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nel diritto sulla caccia attribuisce alla Confederazione soprattutto compiti di protezione. In particolare la legge

sulla caccia protegge la selvaggina dalle minacce rappresentate dall'uomo (protezione delle specie), ma al tempo stesso protegge l'uomo dalle ripercussioni eccessive della selvaggina (danni da selvaggina, pericolo) e mira a un'adeguata utilizzazione venatoria da parte dei Cantoni (caccia) (art. 1 LCP, articolo sullo scopo). L'obiettivo della legge sulla caccia è quindi mantenere le specie, regolarle riducendole a un livello sostenibile e, nei limiti del possibile, utilizzarle in modo sostenibile. In base a questa concezione, la protezione delle specie conflittuali non può essere attuata dimenticando la popolazione direttamente colpita e i Cantoni. La cornice della legislazione federale sulla caccia in relazione alle specie conflittuali protette deve piuttosto consentire una convivenza equilibrata, che concili le esigenze di protezione della selvaggina ecologicamente necessarie e le esigenze di utilizzo socioeconomico da parte della società.

In questa lettera, la questione della necessità di adottare preliminarmente misure di prevenzione esigibili è superflua. In base alle conoscenze attuali non sono ipotizzabili misure adeguate, che proteggano l'effettivo di prede che vivono allo stato selvatico contro la predazione da parte dei loro nemici naturali.

Per quanto riguarda la protezione delle specie conflittuali eventualmente regolate secondo questa lettera, vale quanto già detto (art. 4 cpv. 1 OCP). Occorre però ribadire che il diritto dei Cantoni all'esercizio della regalia della caccia è chiaramente limitato dalla disposizione costituzionale che sancisce il mantenimento della diversità delle specie (art. 78 e 79 Cost.). L'approvazione preliminare da parte dell'UFAM delle misure di regolazione previste dai Cantoni assicura che eventuali interventi di regolazione siano pianificati in base alla biologia della selvaggina e non mettano in pericolo la sopravvivenza della specie protetta in Svizzera.

Anche per questo motivo di regolazione, nella domanda che inoltra all'UFAM il Cantone deve dimostrare espressamente un *effettivo eccessivo* della specie conflittuale (art. 12 cpv. 4 LCP), documentare *forti perdite nell'ambito della regalia della caccia* e mostrare in modo plausibile un *legame causale* plausibile tra la consistenza numerica della specie conflittuale e l'entità delle perdite della regalia (art. 4 OCP). Le perdite denunciate delle possibilità di utilizzazione degli ungulati non devono essere attribuibili ad altri fattori, come ad esempio una moria invernale o epizootie. Tuttavia, il Consiglio federale rinuncia volutamente a concretizzare questa lettera nell'OCP. Tale concretizzazione dovrà invece avvenire – come finora – nell'ambito delle strategie nazionali per le singole specie (art. 10 cpv. 6 OCP), in cui sono descritti i principi di gestione di tali specie e la procedura esatta in caso di regolazione secondo questa lettera e interpretati i concetti giuridici vaghi. Occorrerà trovare una soluzione praticabile in particolare per l'applicazione del concetto di *forti perdite*. Difficilmente ciò avverrà in base a un'analisi delle entrate cantonali provenienti dalla regalia della caccia. La soluzione più adeguata è una parametrizzazione in base all'evoluzione degli effettivi di prede utili, mettendo le catture realizzate in relazione alla predazione effettiva da parte dei grandi predatori. Per quanto riguarda l'elaborazione di tali strategie, nel complesso si applicano le considerazioni già illustrate (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c).

Con questa nuova disposizione è attuato un aspetto della mozione 10.3008 del 2 febbraio 2010 «Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori», trasmessa dal Parlamento al Consiglio federale per attuazione.

Art. 4 cpv. 2 lett. a, b e c OCP

Art. 4 cpv. 2 lett. a, b e c

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

- a. l'entità dell'effettivo;
- b. la natura del pericolo e l'area interessata da tale pericolo;
- c. la proporzione del danno e l'area interessata dallo stesso;

Eventuali misure di regolazione di specie animali protette sono subordinate all'approvazione preliminare della Confederazione (cfr. art. 7 cpv. 2 e art. 12 cpv. 4 LCP nonché art. 4 cpv. 1 OCP). Al riguardo si applicano in linea di massima i commenti relativi all'articolo 4 capoverso 1.

Nel presente capoverso sono descritti i requisiti esatti della domanda cantonale. Il testo della lettera a vigente è ripreso senza modifiche e quello delle lettere b e c (che finora richiedevano solo un'indicazione della natura del pericolo e della proporzione del danno) è precisato nel senso che

occorre indicare anche l'area interessata dal danno e l'area interessata dal pericolo rappresentato dall'effettivo della specie protetta.

In questo modo è possibile limitare gli eventuali perimetri delle misure alla zona conflittuale e valutare l'effetto della regolazione sulla specie protetta in riferimento alla popolazione complessiva.

Art. 4 cpv. 2 lett. d OCP

Art. 4 cpv. 2 lett. d

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

d. le misure di prevenzione dei danni adottate;

All'articolo 4 capoverso 1 è introdotta una nuova lettera d, che chiede ai Cantoni di indicare le misure di prevenzione adottate. L'inserimento esplicito di questa lettera completa la documentazione della seguente sequenza a cascata delle misure, applicabile generalmente nell'ambito della gestione dei conflitti con specie protette: (1) protezione delle specie; (2) prevenzione; (3) risarcimento; (4) intervento (e cioè misure individuali, interventi di regolazione). Molto spesso i conflitti e i danni da selvaggina possono essere risolti mediante opportune misure di prevenzione e un risarcimento. Prima di poter regolare una specie protetta, il Cantone deve quindi dimostrare di aver attuato le misure di prevenzione possibili ed esigibili, oppure di non aver potuto attuare misure di prevenzione o che tali misure erano sproporzionate. La gestione delle specie protette deve fondarsi sul principio secondo cui, nei limiti del possibile, i conflitti e i problemi devono essere risolti mediante misure preventive. Solo in un secondo tempo entrano in considerazione interventi venatori su specie protette. Le misure di prevenzione possibili e adeguate sono definite in modo più preciso e uniforme per tutta la Svizzera nelle strategie nazionali, dove è disciplinata anche la questione della loro esigibilità e del risarcimento dei danni e delle misure di prevenzione (art. 10 cpv. 6 OCP).

Se dovessero essere necessari interventi di regolazione di specie protette per le quali l'UFAM non ha emanato strategie o altre direttive, si applicano le condizioni quadro restrittive relative agli interventi di regolazione, come ad esempio le misure di prevenzione preliminari menzionate in questa lettera (art. 4 cpv. 2 OCP).

Art. 4 cpv. 2 lett. e OCP

Art. 4 cpv. 2 lett. e

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull'effettivo;

Conformemente al mandato costituzionale, la Confederazione deve assicurare la protezione delle specie (art. 78 e 79 Cost.). Deve pertanto provvedere affinché l'effettivo regionale di una specie protetta non sia nuovamente sterminato dall'autorizzazione eccezionale della risoluzione di un conflitto mediante regolazione. A tal fine, l'UFAM è tenuto a esaminare se l'intervento previsto è proporzionato e può effettivamente raggiungere l'obiettivo fissato, senza mettere in pericolo l'effettivo della specie protetta, conformemente al principio della LCP secondo cui tutte le specie indigene, cacciabili o protette, devono poter vivere in habitat adeguati (art. 1 cpv. 1 e 5 cpv. 4 LCP). L'UFAM procede a tale esame, conformemente al mandato costituzionale, basandosi tra l'altro sui dati forniti dal Cantone in base a questa lettera e su altri dati provenienti da programmi scientifici di monitoraggio su scala nazionale.

Art. 4 cpv. 2 lett. f OCP

Art. 4 cpv. 2 lett. f

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

f. la situazione della rigenerazione nel bosco.

Come previsto dalla *Strategia lince* vigente, nell'istanza di regolazione va inclusa situazione dei danni da morsicatura da parte di ungulati nel bosco. Si sottolinea così che, in via di principio, eventuali interventi di regolazione di grandi predatori vanno considerati in una prospettiva ecologica. Il Consiglio federale chiede pertanto che nella loro istanza i Cantoni indichino la

situazione della rigenerazione nel bosco. Questa lettera si riferisce esclusivamente a eventuali istanze di regolazione di grandi predatori in seguito a *forti perdite nell'ambito della regalia della caccia*. Tale riferimento incrociato alla rigenerazione nel bosco riflette anche lo spirito della legge forestale, che obbliga i Cantoni a pianificare la caccia in modo da consentire la rigenerazione naturale del bosco mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti di protezione contro i danni da morsicatura (art. 77 Cost.; art. 27 cpv. 2 della legge forestale, RS 921.0; art. 3 cpv. 1 LCP). Siccome in Svizzera, a differenza della Germania o dell'Austria, la regalia della caccia non spetta al proprietario fondiario (p. es. al proprietario forestale), bensì ai Cantoni, all'amministrazione pubblica è generalmente attribuita una particolare responsabilità nell'ambito della prevenzione dei danni da selvaggina alla proprietà boschiva.

In quanto predatori di punta negli ecosistemi, i grandi predatori svolgono un ruolo di spicco e il loro influsso sulle biocenosi può essere dimostrato fino a livello della vegetazione, sotto forma di effetto a catena, ad esempio nel sistema «grandi predatori-ungulati-bosco»: i grandi predatori si nutrono prevalentemente di ungulati, questi ultimi si nutrono di vegetazione, compresi giovani alberi boschivi. Spesso, effettivi elevati di ungulati che vivono allo stato selvatico ostacolano il rinnovamento del bosco poiché la selvaggina mangia, scorteccia o danneggia in altro modo gli alberi giovani. Ciò può minacciare a lungo termine in particolare la stabilità dei boschi di protezione. Effettivi di ungulati bassi e ben distribuiti sono un grande vantaggio per la rigenerazione naturale del bosco. Influenzando l'effettivo e la distribuzione degli ungulati, i grandi predatori hanno un impatto ecologico positivo sul bosco e sul suo rinnovamento naturale. Non bisogna assolutamente dimenticare che accanto al conflitto «grandi predatori-ungulati» può sussistere anche un conflitto «ungulati-bosco», che è addirittura molto più frequente. Di conseguenza, se i grandi predatori configurano la loro biocenosi in modo da creare un equilibrio bosco-selvaggina seminaturale, il loro influsso sull'effettivo di prede non deve assolutamente essere interpretato come un danno che giustifichi una regolazione degli animali protetti. I grandi predatori contribuiscono infatti anche a ridurre le spese per la prevenzione dei danni da selvaggina. Fintanto che si verificano danni da selvaggina sulla rigenerazione nel bosco, la cui prevenzione dovrebbe altrimenti essere finanziata dall'amministrazione pubblica, non ha senso approvare una regolazione dei grandi predatori.

Le modalità di inclusione della rigenerazione nel bosco nelle istanze di regolazione sono disciplinate nelle strategie nazionali. È chiaro che i dati sulla rigenerazione nel bosco devono riferirsi essenzialmente al raggio d'azione dei grandi predatori, ossia al territorio utilizzato effettivamente dall'effettivo da regolare. La base per valutare la situazione bosco-selvaggina è costituita dall'aiuto all'esecuzione «Bosco e selvaggina» dell'UFAM (2010).

Art. 4^{bis} OCP «Zone di tranquillità per la selvaggina»

Art. 4^{bis} cpv. 1 OCP

Art. 4^{bis} cpv. 1

¹ Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.

Questo articolo offre ai Cantoni una nuova possibilità: quella di definire, dove necessario, zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno, allo scopo di proteggere sufficientemente la selvaggina dalle ripercussioni negative delle attività ricreative e del turismo. L'introduzione di questa disposizione attua il postulato 07.3131 del 21 marzo 2007 «*Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza*».

Nell'ambito della revisione del 1986 della legge sulla caccia, uno dei capisaldi del progetto era la «protezione della selvaggina dai disturbi dell'uomo» (cfr. messaggio concernente la legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, art. 7 cpv. 3, in FF 1983 II 1198). La Confederazione ha tuttavia lasciato ai Cantoni l'attuazione concreta della protezione della selvaggina (art. 7 cpv. 4 LCP). Da questa delega nella legge sulla caccia non si può desumere alcun obbligo diretto dei Cantoni di delimitare zone di tranquillità per la selvaggina. Con la

formulazione facoltativa nel presente articolo si accenna piuttosto al fatto che, a seconda delle circostanze, e cioè conformemente al principio di proporzionalità, possono essere applicate anche altre misure. Il Consiglio federale lascia pertanto ai Cantoni il margine di discrezionalità necessario per adempiere all'obbligo assegnato loro dalla legge sulla caccia di proteggere la selvaggina contro i disturbi. In base alle esperienze fatte da vari Cantoni, spesso le zone di tranquillità per la selvaggina sono tuttavia particolarmente adatte per far fronte ai conflitti tra il bisogno di tranquillità della selvaggina e l'evoluzione attuale del settore degli sport del tempo libero e la mobilità in forte crescita della popolazione. Sono particolarmente delicati i disturbi arrecati agli animali montani in inverno e in primavera. In questi periodi dell'anno gli animali devono economizzare al massimo le energie. Se spaventati, sono costretti alla fuga. Bastano peraltro alcune fughe impreviste per decidere della vita o della morte di un animale. Questi disturbi provocano comunque sempre un'inutile perdita di energia, sofferenza e di conseguenza un problema di protezione degli animali. Spesso a risentirne fortemente è anche l'habitat, in particolare quando a causa dei disturbi gli ungulati sono spinti nel bosco, dove in mancanza di pastura alternativa rosicchiano gli alberi giovani. La conseguente inibizione della rigenerazione naturale del bosco ne compromette la stabilità e la funzione protettiva a lungo termine. Le misure di protezione della selvaggina contro i disturbi, come le zone di tranquillità per la selvaggina, servono quindi a proteggere sia la fauna che gli habitat. È chiaro che le zone di tranquillità per la selvaggina servono a incanalare le attività del tempo libero e del turismo e che sono fatte salve altre utilizzazioni del paesaggio, ad esempio il diritto di utilizzazione agricola o forestale legato alla proprietà fondiaria.

La creazione di zone di tranquillità per la selvaggina da parte dei Cantoni limita, a livello spaziale e/o temporale, il diritto generale di accesso ai boschi e ai pascoli (art. 699 CC) mediante divieti di transito o passaggi obbligati. La base giuridica di tali limitazioni mediante zone di tranquillità per la selvaggina è costituita dalla legge sulla caccia (art. 7 cpv. 4 LCP). Il libero accesso al bosco può però essere limitato anche in base alla legge forestale, se lo esige la protezione di piante e di animali selvatici (art. 14 cpv. 2 LFo). Di conseguenza, se i Cantoni ritengono necessaria una limitazione spazio-temporale della gestione forestale in zone di tranquillità per la selvaggina per rendere un habitat completamente tranquillo, tale limitazione va disciplinata in base alla legislazione forestale. Una limitazione della gestione forestale può essere opportuna dove le zone di tranquillità per la selvaggina servono prevalentemente a proteggere il bosco contro i danni da morsicatura.

La presente regolamentazione delle zone di tranquillità per la selvaggina su scala nazionale comporta netti miglioramenti a livello di esecuzione: i Cantoni possono infatti fondare concretamente sul diritto federale le disposizioni di protezione riguardanti le zone di tranquillità per la selvaggina e punire il mancato rispetto della tranquillità della selvaggina quale infrazione al diritto federale (art. 18 cpv. 1 lett. e LCP).

Il rapporto tra la *caccia* e le *zone di tranquillità per la selvaggina* va illustrato in modo specifico: in linea di principio le zone di tranquillità per la selvaggina non sono bandite di caccia e la necessaria regolazione venatoria degli effettivi di ungulati deve restare garantita malgrado le zone di tranquillità per la selvaggina. Una caccia inadeguata può tuttavia rappresentare un grande disturbo sia per la selvaggina cacciata che per il resto della fauna. Per assicurare la protezione della selvaggina contro i disturbi e al contempo la regolazione venatoria, occorre pertanto armonizzare accuratamente le disposizioni sull'esercizio della caccia e quelle sulla tranquillità della selvaggina. Per principio, all'interno dei confini territoriali delle zone di tranquillità per la selvaggina la caccia deve essere praticata unicamente in orari in cui non vige alcun obbligo di tranquillità; d'altro canto devono essere emanati obblighi di tranquillità solo quando non vi è alcuna necessità di misure di regolazione venatoria. Durante gli orari di riposo della selvaggina, quindi, bisogna impedire l'accesso a queste zone ai cacciatori (e cioè niente caccia, niente raccolta di palchi, ecc.). Tale convivenza tra varie attività, chiaramente strutturata nel tempo, è resa trasparente in particolare menzionando espressamente gli obiettivi delle zone di tranquillità per la selvaggina.

Per quanto riguarda l'eventuale limitazione di attività aeronautiche, le zone di tranquillità per la selvaggina non comportano alcun obbligo automatico per la Confederazione. Il diritto di sorvolo è quindi fatto salvo, nell'ambito delle leggi applicabili. Eventuali restrizioni e divieti delle attività

aeronautiche dovrebbero pertanto essere esaminati e introdotti nel caso specifico. La competenza di stabilire disposizioni in materia di aviazione spetta esclusivamente alla Confederazione.

Art. 4^{bis} cpv. 2 OCP

Art. 4^{bis} cpv. 2

² Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri.

Già oggi, le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli svolgono un ruolo importante nel nostro paesaggio per la protezione della selvaggina contro i disturbi da parte dell'uomo. Basti pensare alle bandite federali di caccia (OBAF; RS 922.31) o alle riserve federali di uccelli acquatici e migratori (ORUAM; RS 922.32). Le disposizioni a tutela di questi due tipi di zone federali di protezione della selvaggina (bandite di caccia e riserve per gli uccelli) si applicano però tutto l'anno, a differenza della maggior parte delle zone di tranquillità per la selvaggina.

In base al presente progetto di revisione, spetta ai Cantoni chiarire se e dove sia necessario delimitare zone di tranquillità per la selvaggina e quali siano le regole spazio-temporali adeguate per il riposo della selvaggina. I Cantoni dovrebbero integrare tali zone di tranquillità per la selvaggina nella rete attuale di bandite di caccia e riserve per gli uccelli. Attraverso tale pianificazione, a medio termine si creerà una rete nazionale di superfici in cui il riposo della selvaggina è organizzato e controllato. La delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina può essere opportuna o addirittura necessaria anche all'interno delle aree protette a livello federale, in particolare se le disposizioni giuridiche relative alle zone protette non sono sufficienti per garantire la necessaria tranquillità a specie di selvaggina sensibili (p. es. zone di svernamento o di accoppiamento dei fasianidi, zone di riproduzione e territori estivi degli ungulati, rocce su cui nidificano uccelli). Le misure corrispondenti dovrebbero essere definite nell'ambito di strategie di regolazione dell'utilizzazione (p. es. art. 14 cpv. 1 lett. d OBAF).

Siccome per essere efficaci le zone di tranquillità per la selvaggina comportano una limitazione sostanziale, seppur limitata nel tempo, del libero accesso ai boschi e ai pascoli, per la loro delimitazione va istituito un processo di partecipazione adeguato e funzionante. Ciò vale sia per la prima delimitazione di tali zone e della rete di percorsi e sentieri utilizzabili che per eventuali adeguamenti. Oltre ai servizi ufficiali competenti, in questo processo devono essere coinvolti tempestivamente i gruppi di popolazione e i gruppi d'interesse direttamente colpiti (p. es. organizzazioni sportive, turistiche e del tempo libero), ma in particolare anche i proprietari fondiari e le persone che sfruttano la proprietà fondiaria, come ad esempio gli affittuari. Grazie a questa partecipazione possono essere identificati precocemente eventuali conflitti e i Cantoni possono tener conto dei vari interessi nella loro valutazione; ciò consente inoltre spesso di evitare lunghe procedure di opposizione e di ricorso.

Nel delimitare le zone di tranquillità per la selvaggina, i Cantoni sono sovrani, ma sono anche responsabili della loro funzionalità: ciò corrisponde alla ripartizione dei compiti, sul piano concettuale, tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della legislazione sulla caccia (art. 7 cpv. 4 LCP) nonché al fatto che spetta ai Cantoni mettere a punto l'offerta turistica. Spetta inoltre ai Cantoni determinare chi deve avviare il processo di definizione iniziale o revisione delle zone di tranquillità per la selvaggina nonché della rete di percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno.

Art. 4^{bis} cpv. 3 OCP

Art. 4^{bis} cpv. 3

³ L'UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Appoggia i Cantoni nell'informazione alla popolazione in merito a tali zone.

Malgrado l'inclusione delle zone di tranquillità per la selvaggina nel diritto federale, la competenza di delimitare tali zone di tranquillità e la rete di percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno spetta ai Cantoni (art. 7 cpv. 4 LCP). L'UFAM s'impegna tuttavia a sostenere i Cantoni nell'ambito dell'attuazione, garantendo un'immagine uniforme sull'intero territorio nazionale attraverso la segnalazione uniforme di tali zone mediante un logo sviluppato assieme ai Cantoni e attraverso la

promozione delle zone di tranquillità per la selvaggina, provvedendo ad esempio alla loro iscrizione nelle carte nazionali per attività sulla neve (art. 4bis cpv. 4 OCP). Le eventuali infrazioni alle disposizioni cantonali sulla tranquillità per la selvaggina sono inoltre passibili di pena in virtù di una disposizione penale corrispondente (art. 18 cpv. 1 lett. e LCP). Tutte queste misure migliorano la riconoscibilità delle zone di tranquillità per la selvaggina su scala nazionale, il che influenzerà favorevolmente il rispetto delle disposizioni relative a tali zone nei Cantoni.

Come aiuto all'esecuzione, l'UFAM emanerà una direttiva concernente la designazione delle zone di tranquillità per la selvaggina e la loro segnalazione uniforme. Per elaborarla coinvolgerà in particolare i Cantoni. In primo piano vi sono i seguenti aspetti: (1) scopo e obiettivi delle zone di tranquillità per la selvaggina, (2) criteri di delimitazione delle zone di tranquillità per la selvaggina e dei percorsi e sentieri utilizzabili, (3) bisogno di tranquillità delle specie sensibili (p. es. gli uccelli che nidificano al suolo, in particolare i fasianidi) e rispetto di tale bisogno nell'ambito delle zone di tranquillità per la selvaggina. Non è invece compito dell'aiuto all'esecuzione della Confederazione definire processi di delimitazione e riconoscimento giuridico. Tale compito spetta ai Cantoni.

Art. 4^{bis} cpv. 4 OCP

Art. 4^{bis} cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale di topografia definisce nelle carte nazionali di attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno.

È particolarmente importante che, quale misura di sensibilizzazione su scala nazionale, le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno siano noti e accessibili pubblicamente, ad esempio attraverso l'iscrizione di tali zone e della rete di percorsi nelle carte nazionali per attività sulla neve (p. es. scialpinismo, racchette da neve) secondo la presente disposizione. Per non creare confusione e non sovraccaricare le carte è pubblicata esclusivamente la rete di percorsi utilizzabili (scialpinismo, racchette da neve), rinunciando a stampare la rete dei sentieri estivi. Le carte nazionali rappresentano uno strumento collaudato e molto utilizzato per le attività all'aperto. Vista la loro longevità, rispetto ai media elettronici sono tuttavia un canale di pubblicazione piuttosto statico. Per questo motivo, oltre all'iscrizione nelle carte nazionali le zone cantonali di tranquillità per la selvaggina sono pubblicate anche su Internet⁷. L'attualità di queste informazioni su Internet relative alle zone di tranquillità per la selvaggina assumerà rilievo nell'ambito dell'attuazione e dovrà essere assicurata mediante un trasferimento di dati frequente, di norma a ritmo annuale, dai Cantoni all'UFAM.

In linea di principio, i geodati sulle zone di tranquillità per la selvaggina rientrano nella sfera di responsabilità dei Cantoni. Ai fini della loro pubblicazione nelle carte nazionali e su Internet, i Cantoni forniscono annualmente all'UFAM i perimetri, i percorsi utilizzabili al loro interno e gli attributi rilevanti su tali dati (p. es. disposizioni temporali sulla tranquillità per la selvaggina) nonché eventuali modifiche nell'ambito del trasferimento di dati secondo l'ordinanza sulla geoinformazione (art. 14 GeolG, RS 510.62; art. 37 OGI, RS 510.620; allegato I OGI, nuovo identificatore n. 179). Per *rete di percorsi* s'intendono le possibilità di spostarsi per chi pratica sport e attività ricreative durante il periodo di tranquillità per la selvaggina. Per quanto riguarda la necessaria partecipazione nell'ambito della designazione o della revisione delle zone di tranquillità per la selvaggina e della rete di percorsi utilizzabili si applica quanto già rilevato (cfr. art. 4^{bis} cpv. 2 OCP).

⁷ Portale dell'UFAM e dei Cantoni dedicato alle zone di tranquillità per la selvaggina: www.zone-di-tranquillita.ch

Art. 8 OCP «Messa in libertà di animali indigeni»

Art. 8 OCP

Art. 8 Messa in libertà di animali indigeni

¹ Il Dipartimento può, con l'approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che:

- a. esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie;
- b. sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie;
- c. non ne deriva pregiudizio per la conservazione della diversità delle specie e per le peculiarità genetiche e nemmeno per l'agricoltura e la selvicoltura.

² L'UFAM può, con l'approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera, ma minacciate d'estinzione. L'autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.

³ Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).

Finora l'articolo 8 OCP disciplinava due ambiti della gestione della selvaggina distinti: la «messa in libertà di animali indigeni» e la «gestione di animali non indigeni». Nell'ambito della revisione, questi due ambiti giuridici molto diversi sono stati suddivisi in due articoli separati. Il presente articolo 8 contiene le disposizioni sulla «messa in libertà di animali indigeni» vigenti senza alcuna modifica, mentre le disposizioni sulla «gestione di animali non indigeni» sono state scorporate nel nuovo articolo 8^{bis}.

Per quanto riguarda la messa in libertà di animali indigeni bisogna innanzitutto definire quali animali rientrano esattamente nel campo d'applicazione del diritto sulla caccia e quali animali sono considerati *indigeni* secondo il diritto sulla caccia. La selvaggina che rientra nel campo d'applicazione della legge sulla caccia comprende *ungulati, predatori, leporidi, marmotte, castori, scoiattoli e uccelli* (art. 2 LCP). Una specie animale selvatica è considerata indigena se (1) vive in Svizzera allo stato naturale (ossia senza l'intervento dell'uomo) dalla fine dell'ultima era glaciale circa 11 000 anni fa, (2) è immigrata in Svizzera successivamente *in modo spontaneo* o (3) viveva in Svizzera allo stato naturale dopo l'ultima era glaciale, ma nel frattempo è stata sterminata dall'uomo. La specie non deve vivere in Svizzera tutto l'anno: rientrano tra le specie indigene anche gli uccelli migratori che utilizzano la Svizzera naturalmente quale tappa intermedia nel corso delle stagioni. Le specie animali che sono arrivate in Svizzera (o in Europa centrale) per opera dell'uomo non sono invece incluse nella diversità delle specie indigene. Vi è tuttavia un'eccezione: sono considerate indigene anche le specie importate prima di Colombo (prima del 1500 circa secondo il nostro calendario). Il coniglio selvatico, portato nella nostra regione dai romani circa 2000 anni fa, è quindi considerato indigeno, mentre il procione, messo in libertà nel XX secolo, non è considerato indigeno.

Recentemente, alcune delle specie animali selvatiche indigene sterminate in epoca storica hanno fatto ritorno nel nostro paesaggio, ad esempio il cervo, lo stambecco, il capriolo, il cinghiale, l'orso, il lupo, la lince e il gipeto. In Svizzera sono ancora assenti singole specie animali selvatiche indigene, ad esempio il bisonte, l'alce o la lontra. È invece completamente estinto su scala mondiale l'uro, che viveva anche nel nostro Paese.

Art. 8^{bis} OCP «Gestione di animali non indigeni»

Art. 8^{bis} cpv. 1 OCP

Art. 8^{bis} cpv. 1 Gestione di animali non indigeni

¹ Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene.

Il presente nuovo articolo 8^{bis} disciplina sostanzialmente la gestione di animali non indigeni, sia di esemplari individuali che di gruppi di animali. Se questi animali selvatici non indigeni ritornano allo stato selvatico e s'insediano nella nostra natura quale popolazione autosufficiente, comportano i seguenti pericoli: (1) eliminazione di specie indigene, (2) diffusione di malattie, (3) danni da selvaggina e danni agli habitat, (4) incrocio genetico con specie indigene. L'obiettivo principale del

presente articolo è quindi di prevenire efficacemente la messa in libertà in Svizzera di specie animali non indigene (art. 29a e 29f LPAmb; RS 814.01).

Ancora una volta, per prima cosa bisogna definire quali animali sono considerati *non indigeni* ai sensi del diritto federale sulla caccia. In linea di massima si applica l'opposto della definizione di *specie animali indigene* formulata per il diritto sulla caccia nel quadro dell'articolo 8 OCP. Vale quindi la cornice stabilita dal campo d'applicazione della legge sulla caccia, ovvero *ungulati, predatori, leporidi, marmotte, castori, scoiattoli e uccelli* non indigeni (art. 2 LCP). In deroga a questa logica, tra i roditori (*marmotte, castori, scoiattoli*) sono inclusi nelle specie non indigene anche la *nutria* e il *topo muschiato*, che rientrano nel campo d'applicazione della legge sulla caccia poiché vivono nello stesso habitat del castoro e hanno un aspetto e uno stile di vita molto simili. Sono invece esclusi piccoli roditori come i topi, i ratti ecc.

Benché la messa in libertà di specie animali non indigene sia vietata da tempo dal diritto sulla caccia (art. 8 cpv. 1 OCP), vi sono sempre stati animali non indigeni messi in libertà, in parte intenzionalmente e in parte inavvertitamente (p. es. daino, casarca, cigno nero). Secondo l'ordinanza sulla caccia, i Cantoni sono tenuti a eliminare le specie animali non indigene ritornate allo stato selvatico non appena minacciano la diversità delle specie indigene (art. 8 cpv. 5 OCP). Per le specie che si diffondono rapidamente, può trattarsi di un'impresa difficile e costosa. Proprio la lotta contro la casarca, che si è diffusa da noi a partire dagli anni 1960 in seguito a una fuga da un allevamento e oggi è presente anche nella zona di confine tedesca, mostra che l'esecuzione di questa disposizione richiede moltissime risorse (tempo di lavoro, soldi) e resta comunque difficilmente risolvibile. È quindi più efficace non autorizzare e prevenire l'insediamento di tali popolazioni di specie animali allojene. Una prevenzione efficace è sempre la soluzione migliore e nettamente più economica al problema.

Nell'ottica di questa prevenzione è mantenuto il divieto generale di messa in libertà: come finora, animali delle specie di cui al presente articolo, che non appartengono alla diversità delle specie indigene, non possono quindi essere messi in libertà per nessun motivo.

Art. 8^{bis} cpv. 2 OCP

Art. 8^{bis} cpv. 2

² L'importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all'allegato 1 sono soggette ad autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.

Ai fini della prevenzione, per determinate specie animali non indigene è richiesta un'autorizzazione d'importazione e di detenzione. Queste specie sono designate espressamente nell'allegato 1 dell'ordinanza.

Nel formulare questo capoverso, l'autorizzazione d'importazione è stata ripresa dall'ordinanza sulla caccia vigente, mentre l'autorizzazione di detenzione è stata introdotta ex novo. Il fatto che siano soggetti a tale autorizzazione d'importazione solo gli animali menzionati nell'elenco delle specie dell'allegato 1, e non tutte le specie animali non indigene (come prevedeva in realtà il testo dell'ordinanza vigente), corrisponde alla prassi adottata finora dall'Ufficio federale di veterinaria e di conseguenza la disposizione nell'ordinanza sulla caccia è ora disciplinata espressamente così.

L'elenco delle specie è scorporato nell'allegato 1 (delegando al contempo il diritto di modifica al Dipartimento; cfr. art. 18^{bis} OCP). L'elenco delle specie dell'allegato 1 è stato completato con le seguenti specie: *castoro canadese, visone americano, wapiti, parrocchetto monaco, parrocchetto dal collare*. In base alle esperienze fatte in Europa, per tutte queste specie vi è il rischio d'invasività – per il wapiti il pericolo si riferisce soprattutto alla possibilità di incrocio genetico con il nostro cervo. In questo elenco, l'espressione «*ibridi fra animali selvatici e animali domestici*» è inoltre precisata con l'aggiunta «*che secondo l'articolo 86 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali sono equiparati agli animali selvatici*». Sussiste così la garanzia che siano considerati unicamente gli ibridi fino alla seconda generazione di reincrocio (generazione F3). Gli ibridi di reincroci supplementari non possono infatti più essere distinti dagli animali selvatici. Dall'elenco vigente dell'OCP sono stati scorporati nell'elenco delle specie vietate (cfr. allegato 2) lo scoiattolo grigio, il gobbo della Giamaica e gli ibridi di rapace.

L'obbligo di autorizzazione per le specie dell'allegato 1 serve esclusivamente a prevenire un'emissione involontaria di specie problematiche in Svizzera. L'unica condizione posta all'importazione o alla detenzione, che dovrà essere controllata dagli organi esecutivi, è quindi la possibilità di impedire efficacemente un'emissione involontaria mediante l'obbligo di costruire i recinti in modo tale che sia dimostrato che gli animali non possano sfuggire.

Art. 8^{bis} cpv. 3 OCP

Art. 8^{bis} cpv. 3

³ L'importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all'allegato 2 sono vietate. Per le detenzioni esistenti e per l'importazione e la detenzione a scopo di ricerca può essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico. L'autorizzazione per le detenzioni esistenti deve avere durata limitata.

Nell'ottica della prevenzione è introdotto un divieto d'importazione e detenzione in Europa di specie animali non indigene, che per esperienza sono particolarmente problematiche, ossia invasive. Per tali specie, il Consiglio federale ritiene che la miglior prevenzione di un'emissione sia un divieto d'importazione e detenzione.

Queste specie particolarmente problematiche sono enumerate espressamente nell'allegato 2 dell'OCP. Al tempo stesso, il diritto di modificare l'elenco dell'allegato 2 è attribuito al Dipartimento (cfr. art. 18^{bis} OCP). Attualmente, l'allegato 2 comprende tre specie vietate:

- *gobbo della Giamaica*: il gobbo della Giamaica americano (*Oxyura jamaicensis*) è probabilmente stato messo in libertà in Europa solo in Inghilterra. La sua popolazione si è però diffusa rapidamente ed è cresciuta al punto che nel frattempo minaccia la sopravvivenza del gobbo rugginoso europeo in tutta Europa. Il divieto di detenzione per il gobbo della Giamaica è una delle misure principali per prevenire ulteriori emissioni secondo il piano d'azione internazionale per la lotta contro il gobbo della Giamaica in Europa⁸;
- *scoiattolo grigio*: in Europa, lo scoiattolo grigio americano (*Sciurus carolinensis*) è stato messo in libertà in Gran Bretagna e in Italia. Le esperienze in Gran Bretagna mostrano che lo scoiattolo grigio rischia di soppiantare lo scoiattolo indigeno. Lo scoiattolo grigio è pertanto considerato una specie molto problematica. Per evitare qualsiasi messa in libertà, intenzionale o inavvertita, e poter combattere efficacemente questa specie alla prima comparsa, nel 2008 l'UFAM ha fatto allestire una perizia (Piano di prevenzione Scoiattolo grigio, UFAM, novembre 2008). Per proteggere lo scoiattolo indigeno viene quindi introdotto a titolo preventivo un divieto di detenzione dello scoiattolo grigio;
- *ibridi di rapace*: è vietata anche la detenzione di ibridi di rapace. Per ibridi di rapace s'intendono discendenti di genitori di due specie differenti (p. es. il falco pellegrino e il falco sacro), ottenuti in cattività mediante fecondazione naturale o artificiale. Se questi uccelli sono fatti volare liberamente, ad esempio nell'ambito della falconeria, possono sfuggire e accoppiarsi con falchi selvatici. Una simile riproduzione porterebbe a un incrocio genetico problematico e indesiderato con la popolazione di falchi indigena. A causa di questo pericolo non sono rilasciate autorizzazioni di detenzione per ibridi di rapaci. Accoppiamenti tra sottospecie di rapaci (p. es. per il falco pellegrino *Falco peregrinus peregrinus* e *Falco peregrinus anatum*) non potrebbero per contro essere riconosciuti in sede di esecuzione e di conseguenza la loro detenzione non è vietata.

Per le detenzioni che esistono già al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza può essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale di durata limitata a condizione che sia impedita efficacemente un'emissione involontaria. Spetta ai Cantoni, a cui è affidata l'esecuzione della legislazione, definire la durata dell'autorizzazione. Una possibile procedura potrebbe consistere nel subordinare il termine alla morte degli animali presenti al momento dell'autorizzazione eccezionale, vietando di aumentare l'effettivo mediante allevamento o acquisto di nuovi esemplari. A tal fine, nell'autorizzazione eccezionale potrebbero anche essere decise misure che escludono la riproduzione (p. es. marcatura durevole e sterilizzazione degli animali). Eventuali autorizzazioni

⁸ http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/intl_white_headed_duck.pdf

eccezionali per l'importazione e la detenzione di queste specie a scopo di ricerca possono invece essere rilasciate a condizione che sia impedita efficacemente un'emissione involontaria.

Art. 8^{bis} cpv. 4 OCP

Art. 8^{bis} cpv. 4

4 Sono competenti:

- a. per l'autorizzazione di importazione: l'Ufficio federale di veterinaria previa approvazione dell'UFAM;
- b. per l'autorizzazione di detenzione: le autorità cantonali.

La competenza per l'esecuzione dell'obbligo di autorizzazione dell'importazione spetta come finora all'UFV, già competente per l'esecuzione della legislazione in materia di importazione di animali nell'ambito della protezione internazionale delle specie (CITES), della protezione degli animali e del diritto sulle epizootie. L'UFV può quindi coordinare in modo ottimale le autorizzazioni d'importazione necessarie secondo il diritto sulla caccia (art. 9 cpv. 1 LCP e art. 8^{bis} OCP) con le altre autorizzazioni che rientrano nella sua sfera di competenza.

La competenza per l'esecuzione dell'obbligo di autorizzazione della detenzione spetta ai Cantoni. Secondo il diritto vigente in materia di protezione degli animali (art. 89 e 90 dell'ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn; RS 455.1) era già necessaria un'autorizzazione di detenzione per tutte le *specie di mammiferi* dell'elenco di cui all'articolo 8 OCP. Per le *specie di uccelli* elencate, finora non era necessaria un'autorizzazione di detenzione poiché la loro detenzione non era considerata problematica dal punto di vista del diritto sulla protezione degli animali.

In base al progetto di revisione è ora necessaria un'autorizzazione di detenzione per tutte le specie dell'allegato 1, comprese tutte le specie di uccelli elencate nell'allegato. Questa misura non è motivata con la legislazione sulla protezione degli animali, bensì con la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). La LPAmb esclude la possibilità che siano liberati organismi che possono minacciare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 29a e 29f LPAmb).

L'esecuzione di queste nuove autorizzazioni di detenzione rappresenta un nuovo compito per i Cantoni e va quindi esaminata. Già oggi l'esecuzione delle disposizioni di protezione degli animali rientra nella sfera di responsabilità dei servizi veterinari cantonali (art. 33 LPAn). Secondo la legislazione sulla caccia (art. 10 LCP e art. 6 OCP), anche il rilascio di autorizzazioni di detenzione di animali protetti compete ai Cantoni. Al riguardo ai Cantoni era stata raccomandata una collaborazione tra l'autorità veterinaria e l'autorità venatoria (commenti all'ordinanza del 16 ottobre 1986 sulla caccia). A ciò si aggiungono ora le autorizzazioni di detenzione per le specie dell'allegato dell'OCP. Per organizzare l'esecuzione del nuovo articolo 8^{bis} è importante evitare di creare confusione per il cittadino richiedente: se vuole tenere un mammifero appartenente a una delle specie contemplate nell'allegato dell'OCP ha bisogno di un'autorizzazione di detenzione conformemente al diritto sulla protezione degli animali e di un'autorizzazione di detenzione conformemente al diritto sulla caccia; se vuole tenere un uccello di una delle specie dell'allegato dell'OCP ha bisogno *solo* di un'autorizzazione di detenzione ai sensi del diritto sulla caccia. Senza voler intervenire nell'autonomia organizzativa dei Cantoni, bisognerebbe garantire che il cittadino richiedente debba rivolgersi a un unico servizio competente. In ogni caso si raccomanda una stretta collaborazione tra le autorità veterinarie cantonali e i servizi cantonali della caccia. Ciò vale anche quando si tratta di stabilire condizioni legate all'autorizzazione di detenzione e il loro controllo (p. es. controllo dei recinti e degli effettivi, marcatura durevole degli animali, sterilizzazione di singoli animali ecc.).

Art. 8^{bis} cpv. 5 OCP

Art. 8^{bis} cpv. 5

5 I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si propaghino; nella misura del possibile, li allontanano se minacciano la diversità delle specie indigene. Essi ne informano l'UFAM. Per quanto necessario, l'UFAM coordina dette misure.

La disposizione secondo cui i Cantoni devono provvedere affinché eventuali effettivi di animali non indigeni ritornati in libertà (secondo la definizione di cui all'art. 8bis cpv. 1 OCP) non possano

diffondersi e in caso di pericolo per la diversità delle specie indigene siano eliminati è stata ripresa senza modifiche.

Art. 9 OCP «Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette»

Art. 9 cpv. 1 OCP

Art. 9 cpv. 1

¹ Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli e merli.

Nella concezione della LCP, le misure di autodifesa sono uno strumento importante per proteggersi dai danni da selvaggina. Consentono infatti ai proprietari di animali domestici e da reddito, beni immobili e colture agricole di assumere le proprie responsabilità per proteggersi, adottando misure venatorie contro determinate specie di selvaggina. Per gli animali di specie cacciabili, il diritto di emanare le disposizioni corrispondenti spetta ai Cantoni, per le specie protette spetta al Consiglio federale designare le specie animali contro le quali possono essere prese tali misure (art. 12 cpv. 3 LCP). Il Consiglio federale elenca le specie protette all'articolo 9 OCP.

Il Consiglio federale si avvale del diritto di adeguare l'elenco per il mattugio, il passero domestico e la cesena. Oggi i due passeracei hanno perso importanza quali «organismi nocivi» e registrano una flessione regionale, in parte netta. Tale flessione è da attribuire all'intensificazione dell'utilizzazione agricola e alle moderne modalità di costruzione e risanamento degli edifici, che eliminano le nicchie nidificabili. La cesena, in passato molto diffusa, ha addirittura dovuto essere classificata tra le specie vulnerabili nella Lista Rossa 2010 degli uccelli nidificanti. Lo stralcio di queste specie, in passato molto diffuse, dall'elenco delle specie protette contro le quali è ammessa l'autodifesa appare quindi giustificato.

Art. 10 OCP «Risarcimento e prevenzione dei danni»

Art. 10 cpv. 6

Art. 10 cpv. 6

Abrogato

L'articolo 10 capoverso 6 OCP è abrogato e il suo contenuto è trasferito in un articolo separato (art. 10^{bis} OCP). Siccome la regolamentazione vigente sancita al capoverso 6 è stata riveduta e ora disciplina in modo molto più dettagliato le strategie nazionali, questo capoverso è scorporato dal titolo «Risarcimento e prevenzione dei danni» e al suo contenuto è dedicato un titolo separato «Strategie di tutela di singole specie animali».

Art. 10^{bis} OCP «Strategie di tutela di singole specie animali»

Art. 10^{bis} OCP

Art. 10^{bis}

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

Il nuovo articolo 10^{bis} definisce i contenuti che devono essere disciplinati nelle strategie nazionali (aiuti all'esecuzione) relative alla gestione di determinate specie animali protette (specie animali di cui all'art. 13 cpv. 4 LCP o all'art. 10 cpv. 1 OCP). In linea di principio, questo articolo contiene disposizioni riprese dall'articolo 10 capoverso 6 OCP vigente, ma in una forma riveduta, meglio strutturata e ampliata. Visto il nuovo grado di dettaglio della regolamentazione dei contenuti delle strategie è opportuno scorporarli dal capoverso 6 e di conseguenza dal titolo «Risarcimento e prevenzione dei danni» e disciplinarli in un articolo a parte, intitolato «Strategie di tutela di singole specie animali».

Esistono già strategie nazionali di tutela del lupo, della lince, dell'orso e del castoro. In linea di massima, queste strategie sono redatte dall'UFAM in stretta collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni interessate. Questa partecipazione degli interessati assicura la congruenza delle strategie con i requisiti della prassi esecutiva e la loro attuabilità.

Art. 10^{bis} lett. a OCP

Art. 10^{bis} lett. a

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

a. la protezione delle specie e il monitoraggio degli effettivi;

Una delle condizioni principali che devono soddisfare le strategie è garantire la protezione delle specie. L'obbligo di protezione delle specie scaturisce dalla Costituzione (art. 78 e 79 Cost.) e dalla LCP (art. 1 e 7 LCP), secondo cui la Confederazione è competente in particolare per le specie protette – in altre parole, la protezione delle specie è un compito federale.

Ovviamente, a questo compito federale è legato indissolubilmente il monitoraggio degli effettivi di tali specie, una disposizione che assume un ruolo fondamentale in particolare non appena devono essere adottate eventuali misure di regolazione per risolvere conflitti con queste specie (art. 10^{bis} lett. f OCP). Per monitoraggio degli effettivi s'intende non unicamente l'entità dell'effettivo, bensì anche la sua evoluzione (indice), come pure i dati relativi alla distribuzione territoriale o alla riproduzione, a seconda delle circostanze e dei bisogni.

Art. 10^{bis} lett. b OCP

Art. 10^{bis} lett. b

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;

Nelle strategie nazionali menzionate devono essere definite le misure di prevenzione dei danni da selvaggina e delle situazioni di pericolo tecnicamente possibili e adottabili con un onere sostenibile. La gestione delle specie protette si fonda sul principio che la prevenzione dei danni e delle situazioni di pericolo deve venire prima di eventuali misure contro gli animali stessi (misure individuali, misure di regolazione).

Con le precisazioni sulle misure di prevenzione, la Confederazione stabilisce regole uniformi per la prevenzione dei danni che, in linea di massima, devono essere applicate in tutti i Cantoni. In ogni caso, l'obiettivo è che le misure di prevenzione servano alla gestione sostenibile dei conflitti. È chiaro che sia i danni che le misure di prevenzione variano a seconda della specie animale:

- lupo: per la prevenzione dei danni del lupo devono essere definite principalmente misure di protezione tecnica delle greggi, in particolare l'impiego di cani da protezione delle greggi. Detti cani possono tuttavia proteggere gli animali da reddito solo se l'azienda agricola crea una *situazione proteggibile*. Tra le condizioni per la protezione delle greggi vanno quindi annoverati anche i presupposti aziendali (raggruppamento delle piccole greggi di animali da reddito, costituzione di greggi omogenee, guida mirata del pascolo mediante sorveglianza, impiego di recinti mobili ecc.) (cfr. anche i commenti all'art. 4 cpv. 1 lett. c OCP);
- lince: anche per la prevenzione dei danni della lince assume rilievo la protezione delle greggi e la sua applicazione nelle regioni particolarmente minacciate;
- orso: per l'orso, oltre a misure di protezione delle greggi e a misure di protezioni degli alveari devono essere descritte in particolare anche misure tecniche, che riducano l'attrattiva degli insediamenti e della vicinanza dell'uomo (riducendo così al minimo eventuali situazioni di pericolo per l'uomo), ad esempio attraverso una gestione efficace dei rifiuti;
- castoro: per la prevenzione dei pericoli e dei danni del castoro assumono rilievo sia misure di prevenzione *reattive*, come l'installazione di griglie o lo smantellamento delle dighe dei castori, sia misure di prevenzione *proattive*, come le misure di rivitalizzazione dello spazio riservato alle

acque secondo la legislazione sulla protezione delle acque (cfr. commenti all'art. 4 cpv. 1 lett. f e 10 cpv. 6 lett. h OCP).

Art. 10^{bis} lett. c OCP

Art. 10^{bis} lett. c

6 L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

c. la promozione di misure di prevenzione;

Nelle strategie nazionali va precisato in particolare l'impiego di misure di prevenzione promosse in modo specifico dalla Confederazione, ad esempio l'impiego di cani da protezione delle greggi o la rivitalizzazione delle acque.

Art. 10^{bis} lett. d OCP

Art. 10^{bis} lett. d

6 L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

d. l'accertamento di danni e di pericoli;

Nell'ambito delle strategie nazionali, per ogni specie conflittuale sono definite regole che consentano di accertare i danni e i pericoli in modo unitario. Nelle strategie deve ad esempio essere parametrizzato chiaramente come misurare effettivamente le *perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie della caccia* o i *gravi pericoli*.

La questione dell'entità dei danni o dei pericoli – o la definizione di soglie di danno – è direttamente legata alle modalità di misurazione di tali influssi (cfr. art. 10 cpv. 6 lett. f OCP).

Art. 10^{bis} lett. e OCP

Art. 10^{bis} lett. e

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

e. il risarcimento di misure di prevenzione e di danni;

Nell'ambito delle strategie nazionali, per ogni specie sono definite in modo specifico le direttive in base alle quali sono risarciti i danni da selvaggina provocati dagli animali di tale specie e le misure di prevenzione.

Merita una riflessione particolare la questione del risarcimento dei danni e dei pericoli provocati dal castoro e delle misure per prevenirli: secondo l'obbligo sancito nel diritto sulla caccia, i danni arrecati dal castoro al bosco e alle colture agricole vanno a carico della Confederazione e dei Cantoni. Molti di questi danni possono tuttavia essere evitati con accorgimenti semplici: assume quindi particolare rilievo la consulenza. Per gli impianti infrastrutturali, la prevenzione e l'eliminazione dei danni e dei pericoli devono invece essere sostenute attraverso i progetti di costruzione e/o risanamento finanziati dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni. La regolazione locale di un effettivo di castori secondo il diritto sulla caccia può fornire, temporaneamente, un contributo essenziale alla riduzione della prevalenza dei danni e dei pericoli legati agli impianti infrastrutturali.

Art. 10^{bis} lett. f OCP

Art. 10^{bis} lett. f

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

f. la dissuasione, la cattura o l'abbattimento, in particolare in base all'entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci;

Le strategie nazionali devono definire in modo chiaro e comprensibile le condizioni in base alle quali possono essere adottate misure contro animali protetti. A tal fine occorre concretizzare i concetti giuridici vaghi dell'OCP (p. es. grave pericolo, danno ingente). Spetta quindi alle strategie

determinare le soglie di danno o di pericolo attuali, al di là delle quali animali della specie in questione possono essere dissuasi, catturati o abbattuti.

Le strategie devono anche definire regole relative ai perimetri delle misure, ad esempio i *perimetri di danno*, all'interno dei quali eventuali danni sono sommati; i *perimetri di pericolo*, all'interno dei quali va evitato l'insediamento di castori; *perimetri di prevenzione*, che delimitano l'area delle misure di prevenzione necessarie; o i *perimetri di abbattimento*, all'interno dei quali è possibile eliminare, ovvero catturare o uccidere, un animale. In relazione alla delimitazione di tali perimetri occorre tener conto dei comprensori nazionali di valorizzazione della fauna (p. es. bandite federali di caccia o riserve di uccelli acquatici e migratori), all'interno dei quali la gestione della selvaggina sottostà a particolari requisiti.

In questo punto è inserito espressamente un nuovo passaggio concernente la consultazione preliminare dell'UFAM su singole misure contro il lupo, la lince e l'orso. Ciò è apparentemente in contraddizione con il fatto che dalla revisione del 15 gennaio 2003 dell'ordinanza sulla caccia il diritto di decidere singole misure contro il lupo, la lince e l'orso non spetta più all'UFAM, bensì ai Cantoni (secondo l'art. 12 cpv. 2 LCP). Siccome tuttavia in base alla giurisprudenza del Tribunale federale la decisione di singole misure contro il lupo, la lince o l'orso rappresenta l'adempimento di un compito federale secondo l'articolo 2 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), tali misure cantonali devono essere pubblicate e impugnabili secondo l'articolo 12 LPN (DTF 131 II 58). Il fatto di consultare preliminarmente l'UFAM per le misure contro la lince, il lupo e l'orso offre inoltre al Cantone una consulenza giuridica, che può assumere rilievo in caso di impugnazione di una misura davanti a un tribunale.

Art. 10^{bis} lett. g OCP

Art. 10^{bis} lett. g

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

g. il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure;

Nelle strategie nazionali di tutela è ora inserito espressamente il coordinamento internazionale e intercantonale delle misure. Solo con un coordinamento al di là dei confini politici la Confederazione può adempiere al mandato costituzionale di conservare la diversità delle specie in Svizzera (art. 78 cpv. 4 e 79 Cost.). In particolare i grandi predatori mobili lupo e orso presentano infatti uno «spazio di azione» che va spesso ben oltre i confini territoriali di un Cantone. La sopravvivenza di queste specie animali protette in Svizzera può quindi essere garantita unicamente se i loro effettivi sono valutati al di là dei confini cantonali, in parte addirittura al di là dei confini nazionali. Una considerazione puramente cantonale di eventuali interventi volti a contenere gli effettivi delle specie protette potrebbe facilmente portare all'estinzione di tali specie su scala regionale. Questo flusso d'informazione reciproco e strutturato tra i Cantoni e la Confederazione garantisce quindi la gestione integrata di tali specie. Attraverso questa concertazione intercantonale su vasta scala, i Cantoni che decidono misure corrispondenti dispongono anche di una garanzia giuridica.

Già oggi le strategie definiscono regioni di gestione dei grandi predatori in Svizzera, i cosiddetti compartimenti intercantionali. Come mostra l'esperienza degli ultimi anni, la definizione di tali compartimenti non è sempre ottimale per via della mobilità molto variabile e di conseguenza delle esigenze territoriali distinte dell'orso, del lupo e della lince. Per promuovere una gestione efficace, i compartimenti attuali dovrebbero essere tendenzialmente ridotti per la lince e ingranditi per il lupo e l'orso.

Tale approccio coerente su vasta scala adempie anche al mandato della mozione 10.3605 «*Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni*», già approvata.

Art. 10^{bis} lett. h OCP

Art. 10^{bis} lett. h

L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all'articolo 10 capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

h. il coordinamento di misure secondo la presente ordinanza con misure di altri settori ambientali;

Quale ultimo punto, le strategie nazionali devono far sì che la gestione di specie animali protette tenga conto in misura sufficiente di eventuali misure di altri settori ambientali. Attualmente entrano in considerazione i seguenti settori ambientali:

legislazione sulla protezione delle acque: in molti casi, una soluzione durevole dei conflitti con il castoro va ricercata nell'adozione di misure di rivitalizzazione nello spazio riservato alle acque;

legislazione forestale: una soluzione durevole dei conflitti «grandi predatori-ungulati» e «ungulati-rigenerazione nel bosco», intimamente legati, va garantita mediante un'osservazione integrale.

Art. 18^{bis} OCP (nuovo) «Modifica degli elenchi di cui agli allegati 1 e 2»

Art. 18^{bis} OCP

Art. 18^{bis}

Se acquisisce nuove conoscenze sull'invasività delle specie animali o sulla loro propagazione naturale, dopo aver sentito i servizi federali coinvolti e gli ambienti interessati il Dipartimento adegua gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2.

Il trasferimento redazionale dei due elenchi 1 e 2 dal testo dell'ordinanza nell'allegato attribuisce al tempo stesso al Dipartimento la nuova competenza di adeguare gli elenchi, se necessario. Il Dipartimento potrà così reagire con particolare tempestività ai mutamenti delle condizioni. Un eventuale adeguamento presuppone nuove conoscenze sul potenziale di minaccia (invasività) di specie non indigene. Sussiste una tale minaccia se una specie non indigena rischia di soppiantare una specie indigena a livello regionale, di portare alla sua estinzione, di infiltrarsi geneticamente, di trasmettere malattie o di provocare danni da selvaggina e pericoli. Se del caso, il Dipartimento leggerà eventuali adeguamenti dell'allegato a raccomandazioni corrispondenti di piani d'azione internazionali e nazionali.

Art. 21 OCP «Diritto transitorio»

Art. 21 OCP

Art. 21 cpv. 2

Abrogato

Con l'abrogazione dell'articolo 21 è abrogata la cosiddetta moratoria sulla starna, ossia la protezione della starna nel diritto transitorio, scaduta il 1° aprile 2008. La starna è ora protetta integralmente (art. 3^{bis} cpv. 1 OCP).

II. Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali

Art. 7 cpv. 4 OBAF

⁴ L'Ufficio federale di topografia iscrive nelle carte nazionali per attività sulla neve le bandite federali di caccia nonché i percorsi utilizzabili al loro interno.

La nuova regolamentazione concernente la delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina, adottata all'articolo 4^{bis}, richiede un collegamento di queste zone con le bandite federali di caccia e l'iscrizione uniforme delle zone e della rete di percorsi utilizzabili al loro interno nelle carte nazionali

per attività sulla neve di Swisstopo. È così garantita una certa coesione tra le zone di tranquillità per la selvaggina e le bandite federali di caccia.

Per proteggere la selvaggina dai disturbi, nelle bandite federali di caccia le attività sportive e del tempo libero sono limitate già oggi (art. 5 OBAF). In particolare è vietata l'attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati (art. 5 cpv. 1 lett. g OBAF). Affinché gli escursionisti e i racchettisti possano prendere in considerazione la posizione delle bandite di caccia e i percorsi utilizzabili – analogamente alle zone di tranquillità per la selvaggina – nel pianificare il percorso, la loro posizione deve essere indicata nelle carte nazionali per attività sulla neve (p. es. carte scialpinistiche, carte dei percorsi per le racchette da neve) di Swisstopo. Per sensibilizzare e informare la popolazione sugli obiettivi del riposo della selvaggina è indispensabile che l'informazione sulle bandite federali di caccia sia facilmente accessibile a chiunque. Il nuovo capoverso (art. 7 cpv. 4 OBAF) obbliga Swisstopo a pubblicarle.

2. Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione

Allegato 1, tabella, identificatori 170 e 179

170: Inventario federale delle bandite di caccia federali (compresa la rete di percorsi)

179: Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)

La pubblicazione e l'iscrizione nelle carte delle zone di tranquillità per la selvaggina e delle bandite federali di caccia unitamente ai percorsi utilizzabili si basano su geodati conformemente all'ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620). I geodati corrispondenti sono definiti mediante un adeguamento dell'allegato I dell'OGI e l'introduzione di un nuovo identificatore 179 (zone di tranquillità per la selvaggina) nonché l'adeguamento dell'attuale identificatore 170 (bandite di caccia federali).

Modifica dell'identificatore n. 170 OGI: «Inventario federale delle bandite di caccia federali (compresa la rete di percorsi)»: con presente revisione, l'ordinanza sulle bandite federali di caccia (OBAF; RS 922.31) è modificata nella procedura combinata. Swisstopo è obbligato a iscrivere le bandite federali di caccia nonché la rete di percorsi utilizzabili al loro interno nelle carte nazionali per attività sulla neve (sezione II; Modifica del diritto previgente: art. 7 cpv. 4 OBAF). Il record, attualmente composto unicamente dal perimetro delle bandite federali di caccia, sarà completato con la rete di percorsi utilizzabili. Per *rete di percorsi* s'intendono le possibilità di spostarsi all'interno delle bandite federali per chi pratica sport invernali sulla neve (p. es. percorsi di scialpinismo, piste di sci di fondo, percorsi per racchette da neve, sentieri escursionistici). In linea di massima, la designazione di questa rete di percorsi è di competenza dei Cantoni. Occorre precisare che ovviamene questi percorsi e la loro utilizzazione non devono minacciare il raggiungimento degli obiettivi delle bandite di caccia: per questo motivo, per valutare la conformità con gli obiettivi di singoli percorsi problematici occorre consultare l'UFAM. Per far sì che i dati territoriali corrispondenti siano disponibili sul portale di geodati della Confederazione, il record è completato di conseguenza nell'allegato dell'OGI. La nuova designazione è «Inventario federale delle bandite di caccia federali (compresa la rete di percorsi)». La responsabilità per i dati sulle bandite di caccia compete all'UFAM, mentre quella per i dati sulla rete di percorsi spetta ai Cantoni. Conformemente allo scambio di dati tra le autorità cantonali e federali previsto dall'OGI, spetta ai Cantoni mettere a disposizione della Confederazione i dati sulle bandite federali di caccia e la rete di percorsi.

Nuovo identificatore n. 179 OGI: «Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)»: nell'ambito della presente revisione dell'OCP, quale nuovo strumento di controllo delle persone che trascorrono il tempo libero nella natura sono introdotte cosiddette zone di tranquillità per la selvaggina. Affinché gli sportivi possano tenerne conto nella loro pianificazione, Swisstopo è obbligato a iscrivere queste zone di tranquillità per la selvaggina e la rete di percorsi utilizzabili al loro interno nelle carte nazionali per attività sulla neve (art. 4^{bis} cpv. 4 OCP). Per far sì che i dati territoriali corrispondenti siano disponibili sul portale di geodati della Confederazione, il record deve essere inserito nell'allegato dell'OGI. A tal fine è introdotto un nuovo identificatore n. 179 «Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)». Per *rete di percorsi* s'intendono le possibilità di spostarsi all'interno delle zone di tranquillità per la selvaggina per chi pratica sport durante il periodo di tranquillità della selvaggina. Per principio, la designazione delle zone di

Numero di riferimento/incarto : J402-2095

tranquillità per la selvaggina e di questa rete di percorsi è di competenza dei Cantoni. I responsabili dei dati sono quindi i Cantoni. Conformemente allo scambio di dati tra le autorità cantonali e federali previsto dall'OGI, spetta ai Cantoni mettere i dati sulle zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi) a disposizione della Confederazione.